SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59/L

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. **67.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. **68.**

Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. **69.**

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Da 01G0123 a 01G0125

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'«Ordine al merito della Repubblica italiana».

01A2062

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2001, n. **70**.

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituto superiore di sanità

1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.) è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

2. L'I.S.S. è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale del quale il Ministero della sanità, le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. è sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanità.

3. L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della sanità funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge gli altri compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano allo stesso.

Art. 2.

Funzioni istituzionali

1. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione:

a) l'Istituto svolge direttamente attività di ricerca scientifica;

b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;

c) promuove programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela della salute, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica;

d) promuove lo svolgimento di sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici di avanguardia di interesse nazionale, in collaborazione con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere;

e) partecipa a progetti di attività nazionali e internazionali finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.

3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'Istituto superiore di sanità:

a) interviene, su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale;

b) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, prodotti destinati ad una alimentazione particolare, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;

c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;

d) esegue, nei casi previsti dalla legge, accertamenti ispettivi, controlli di stato e controlli analitici;

e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro ed ambienti di vita;

f) esercita la vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

g) esercita la vigilanza sui laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva, previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza e di formazione, l'Istituto superiore di sanità:

a) fornisce consulenza al Ministro della sanità, al Governo e alle regioni in materia di tutela della salute pubblica;

b) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;.

c) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;

d) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali attinenti ai propri compiti istituzionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

e) esplica attività di consulenza per la tutela della salute pubblica in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;

f) esercita, nei casi previsti dalla legge, attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute.

5. L'Istituto superiore di sanità, inoltre:

a) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico sanitario, provvedendo in particolare alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, sanità veterinaria, prodotti, attività ed opere del settore;

b) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

c) appronta ed aggiorna l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente;

d) collabora con il proprio personale all'attività del Centro nazionale trapianti, istituito presso l'Istituto medesimo;

e) provvede alla tenuta di un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali;

f) esercita le funzioni di controllo, vigilanza e coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in materia di attività trasfusionali e di produzione di plasma.

6. L'Istituto, infine, esercita ogni altra attività di propria competenza ai sensi delle normative vigenti.

Art. 3.

Strumenti

1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, l'Istituto superiore di sanità, si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative e può realizzare una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'articolo 2. Secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, può:

a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in società sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della sanità, volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della sanità, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di società o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; qualora il suddetto parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni il parere stesso si intende espresso favorevolmente.

Art. 4.

Organi dell'Istituto superiore di sanità

1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore generale;

d) il comitato scientifico;

e) il collegio dei revisori.

Art. 5.

Presidente

1. Il Presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente inoltre:

a) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti agli uffici di livello dirigenziale generale;

c) sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche;

d) conferisce ogni altro incarico di direzione di strutture tecnico-scientifiche;

e) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

f) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto.

4. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il Presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario può essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanità è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:

a) tre esperti designati dal Ministro della sanità;

b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;

c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;

e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.

2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.

5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico è gratuito.

6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi;

b) adotta gli indirizzi e i programmi annuali e pluriennali di attività su proposta del Presidente sentito il Comitato scientifico;

c) delibera il bilancio preventivo e consuntivo, nonché le variazioni di bilancio;

d) delibera la pianta organica dell'Istituto e ogni relativa variazione di fabbisogno del personale;

e) elabora i piani di assunzione del personale;

f) approva gli accordi di collaborazione con organismi italiani e stranieri sia pubblici che privati, sentito, se del caso, il parere del Comitato scientifico;

g) delibera tutti i regolamenti.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta al mese, con avviso da comunicare a tutti i componenti ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.

3. Il Consiglio di amministrazione può acquisire il parere di esperti, in caso di provata necessità, per la realizzazione di programmi di attività per i quali non vi siano disponibili competenze interne.

4. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della sanità, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione e amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale.

2. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;

b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;

c) formula indicazioni programmatiche sulla base di quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei relativi atti;

d) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse di bilancio;

e) individua le risorse finanziarie da assegnare su proposta del Presidente agli uffici amministrativi e tecnici nonché ai dipartimenti;

f) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, che non sono di competenza specifica del presidente o dei vari dirigenti;

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

Art. 9.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica tre anni ed è composto:

a) dal Presidente;

b) da otto esperti anche stranieri su proposta del presidente dell'I.S.S.;

c) da tre esperti della materia di competenza dell'Istituto designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;

d) sette esperti in rappresentanza rispettivamente: numero tre del Ministero della sanità; numero uno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; numero uno del Ministero dell'ambiente, numero uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; numero uno del Ministero degli affari esteri, su designazione dei rispettivi Ministri.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.

3. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono altresì essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.

4. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione sono fissati con decreto del Ministro della sanità e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 10.

Compiti del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico:

a) esprime parere su tutte le convenzioni e progetti di ricerca con istituzioni, enti e organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;

b) svolge attività di consulenza in ordine ai piani e programmi di attività che il Presidente e il Consiglio di amministrazione ritengono di trasmettere;

c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;

d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attività delle strutture tecniche nelle quali è articolato l'I.S.S. sulla base di criteri che il Comitato determina all'inizio dell'insediamento e che può mutare per motivate considerazioni;

e) esprime parere sulla parte concernente la ricerca del piano triennale di attività;

f) esprime parere sui regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto;

g) esprime altresì parere su ogni altro argomento che il presidente ritenga di sottoporgli.

2. Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario.

3. L'ordinamento interno del Comitato scientifico sarà disciplinato con regolamento interno.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati con decreto del Ministro della sanità, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dura in carica tre anni.

2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica documentata professionalità.

3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarità e conformità alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarità dell'attività dell'I.S.S. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.

4. Con provvedimento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sarà stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori.

Art. 12.

Esperti

1. Per particolari motivate esigenze, ed entro il limite massimo di dieci unità, nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalità tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione può conferire incarichi ad esperti.

Art. 13.

Regolamenti

1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti, disciplina:

a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture;

c) le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;

d) le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;

e) le modalità di conferimento delle borse di studio;

f) la disciplina e le modalità della attività brevettuale;

g) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;

h) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dall'articolo 13, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

i) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

j) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.

2. I regolamenti di contabilità sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della sanità. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.

3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 14.

Piano di attività e fabbisogno di personale

1. L'Istituto superiore di sanità opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della sanità. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il parere del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei succitati Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, il parere si intende reso positivamente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della sanità, il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.

2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale, gli organici del personale. In materia di personale e secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 15.

Delibere e bilanci

1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanità, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.

2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attività svolta sono inviati al Ministro della sanità e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 16.

Personale dell'Istituto superiore di sanità

1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inserito nel ruolo organico dell'I.S.S. e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.S.S. è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.

Art. 17.

Fonti di finanziamento

1. L'Istituto superiore di sanità provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dalle somme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attività, nonché da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici o privati.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.

2. La nomina del presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I dirigenti dell'Istituto superiore di sanità, che rivestono funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facoltà di entrare a domanda nei ruoli dell'ente.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 19.

Commissariamento

1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilità a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, è nominato, secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il commissario può rimanere in carica un massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati nei modi previsti dal presente regolamento gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 209

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) lettera abrogata dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— L'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 9 *(Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)*. — 1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità. Essi costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'art. 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

4. Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e l'art. 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concerne «Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 2:

— L'art. 4, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), è il seguente:

«1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla commissione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 5:

— L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è il seguente:

«Art. 12 *(Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca)*. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

Note all'art. 13:

— L'art. 13, comma 1, lettera *m)*, del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è il seguente:

«1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti, norme generali, regolatrici della materia:

a) - l) (omissis);

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

(omissis)».

— L'art. 12-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 12-*bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune».

— L'art. 19 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

Nota all'art. 16:

— Per il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si veda in note all'art. 13.

Note all'art. 17:

— L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura».

— L'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 1 *(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)*. — 1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.

5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:

a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) l'assistenza distrettuale;

c) l'assistenza ospedaliera.

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.

9. Il piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.

10. Il piano sanitario nazionale indica:

a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;

b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del piano;

c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;

d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale;

e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;

f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;

g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;

h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;

i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.

11. I progetti obiettivo previsti dal piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. La relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità:

a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;

b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;

c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale;

d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione di piani sanitari regionali;

e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.

13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

16. La mancanza del piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del piano sanitario nazionale.

17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*.

18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, e *h)*, e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si veda in note all'art. 13.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, concerne «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità».

Nota all'art. 19:

— L'art. 13, comma 1, lettera *q)*, del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 è il seguente:

«1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) - *p) (omissis)*;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente».

01G0122

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

E

SENATO DELLA REPUBBLICA

Provvedimento attuativo della legge n. 28/2000 circa la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2001, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di alcune amministrazioni provinciali e comunali;

c) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra

il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

e) viste inoltre, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni, nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

f) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; considerato che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 alle elezioni politiche presentano necessariamente profili anche sperimentali;

g) visti, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

h) vista, quanto alla disciplina della consultazione elettorale amministrativa, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

i) tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni politiche e di tribune elettorali; della disciplina disposta in occasione dei precedenti rinnovi del Parlamento nazionale, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 29 febbraio 1996 e del 6, 7, 12 e 25 marzo successivi (riuniti questi ultimi nel testo coordinato approvato il 25 marzo 1996); della disciplina disposta in occasione di precedenti consultazioni amministrative, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 1° marzo 2000, del 27 aprile 1999, del 6 ottobre 1998, del 2 aprile 1998, del 9 ottobre 1997, del 13 marzo e del 3 aprile 1997, del 29 marzo 1995; delle scelte adottate, in particolare riferimento alla prima applicazione della legge n. 28/2000, con il proprio citato provvedimento del 1° marzo 2000 e con quello del 21 giugno 2000, rispettivamente riferiti alla campagna elettorale regionale ed amministrativa della primavera 2000, ed ai periodi non coincidenti con campagne elettorali;

j) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

k) tenuto in particolare conto dell'esigenza di un'attuazione specifica del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 515/1993, e degli articoli 4 e 5 della legge n. 28/2000, anche alla luce dei precedenti provvedimenti della commissione e della prassi formatasi;

l) consultata, nella seduta del 6 marzo 2001, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

m) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16, del 29 marzo e del 21 giugno 2000;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito;

Art. 1.

Ambito di applicazione
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che nel presente provvedimento sono definite elezioni politiche, senza specificazione ulteriore, nonché alle elezioni del sindaco, del presidente della provincia e dei relativi consigli comunali e provinciali programmate nella primavera 2001 in varie provincie e comuni, che nel presente provvedimento sono definite elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni amministrative. Successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative la commissione può, con le modalità di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le trasmissioni di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni politiche sono programmate sulle reti nazionali della concessionaria pubblica; quelle riferite alle elezioni amministrative, sulle reti regionali, salvo quanto previsto all'art. 9, commi 7 ed 11.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.

6. La designazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene per quanto possibile conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne. Le trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente alla data di presentazione delle candidature sono precedute da una scheda che informa sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati.

7. Nel presente provvedimento, ogni riferimento ai Corerat si intende espresso nei confronti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero dei comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), nelle regioni ove essi sono già istituiti.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui agli articoli 5 e 9 del presente provvedimento, e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, anche in sede regionale;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dagli articoli 3 e 7;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la Rai l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.

Responsabilità delle trasmissioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

Art. 4.

Trasmissioni di comunicazione politica

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione politica. In quelle nazionali, nel periodo sino al termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei seguenti soggetti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;

d) limitatamente alle tribune nazionali di cui all'art. 5, il gruppo misto della Camera dei deputati ed il gruppo misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

2. Alle eventuali trasmissioni di comunicazione politica in sede regionale prendono parte, nel periodo sino al termine per la presentazione delle candidature, i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nonché quelli di cui alla lettera *c)*, se i relativi rappresentanti sono eletti nella regione interessata.

3. Nel periodo compreso tra il termine di presentazione delle candidature ed il penultimo giorno precedente la consultazione, gli spazi di comunicazione politica nelle trasmissioni nazionali sono garantiti nei confronti di ogni soggetto politico che abbia validamente presentato, con il medesimo contrassegno, candidature o liste in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate prima del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, la ripartizione del tempo disponibile tra gli aventi diritto è effettuata in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.

5. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente al termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti paritariamente tra i soggetti politici di cui al comma 3.

6. La ripartizione degli spazi di comunicazione politica tra tutti gli aventi diritto è effettuata, di norma, su base settimanale.

7. In ogni trasmissione il conduttore garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche.

Art. 5.

Tribune nazionali e regionali

1. Le tribune di cui al presente articolo hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica e rientrano tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*. La loro programmazione da parte della Rai costituisce, ove non diversamente specificato dal presente provvedimento, un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le tribune, disciplinate direttamente dalla commissione ai sensi dell'art. 4, primo comma, terzo capoverso, della legge n. 103/1975, sono organizzate dall'apposita testata della Rai, con formule e criteri preventivamente comunicati alla commissione.

3. Le tribune sono di regola programmate prima o dopo i principali telegiornali, garantendo buoni ascolti; quelle nazionali sono trasmesse con inizio nella fascia oraria tra le 13 e le 14, ed in quella tra le 22 e le 23,15.

4. Salva diversa disposizione della commissione, nelle tribune:

a) il tempo è ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'art. 4;

b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla commissione, o, per le tribune regionali, al relativo Corerat;

c) il conduttore garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche;

d) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;

e) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

f) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia;

g) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive; l'orario è determinato in modo da garantire una fascia di ascolto analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive;

h) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi nazionali sono effettuati e trasmessi dalla sede Rai di Saxa Rubra in Roma.

5. Per quanto non è diversamente disciplinato dal presente articolo, alle tribune si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, in quanto compatibili.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, ha luogo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento alle candidature per le elezioni politiche, o delle elezioni amministrative. I relativi spazi sono ripartiti tra i soggetti politici di cui all'art. 4, comma 3, e di cui all'art. 9, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del presente provvedimento.

2. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. La comunicazione della Rai è valutata dalla commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

3. I soggetti politici di cui all'art. 4, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede nazionale della Rai entro il quinto giorno successivo alla data corrispondente al termine per la presentazione delle candidature;

b) dichiara l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare i requisiti indicati dall'art. 4, comma 3;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.

4. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla Rai, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo loro originariamente assegnato.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri dell'indipendenza, obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, nonché della tutela del pluralismo e della apertura alle diverse forze politiche.

2. Al fine di garantire in ogni circostanza l'effettiva attuazione dei criteri di cui al comma 1, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

Art. 8.

Illustrazione, in sede nazionale e regionale, delle modalità di voto e di presentazione delle liste

1. La Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede di cui al presente articolo saranno trasmesse anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

3. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi in ciascuna regione ove sono programmate consultazioni amministrative informano circa gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste, nonché circa le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto. La frequenza di tali informazioni è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale.

4. La Rai cura che le informazioni di cui al presente articolo siano rese con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.

Art. 9.

Trasmissioni regionali

1. La comunicazione politica, che include le tribune, ed i messaggi autogestiti riferiti alla consultazione amministrativa sono programmati sulla rete locale delle regioni interessate, salvo quanto previsto ai commi 7 e 11. In ciascuna regione il numero delle tribune è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale. I relativi programmi regionali sono realizzati e trasmessi dalla locale sede della Rai.

2. Si considerano regioni interessate, ai sensi del presente articolo, quelle nelle quali sono previste elezioni provinciali, o comunali nei capoluoghi di provincia: le relative tribune sono riferite a tali consultazioni.

3. Ogni tribuna regionale è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. Le tribune programmate nel periodo che precede la presentazione delle candidature per la consultazione amministrativa sono riservate ai gruppi del consiglio uscente. Alle tribune programmate nel periodo successivo alla presentazione delle candidature prendono parte:

a) tutti i candidati a presidente della provincia o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Il tempo delle tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto deve avere luogo contestualmente nella medesima trasmissione.

6. Le tribune regionali riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle tribune regionali riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le tribune relative agli eventuali ballottaggi nell'elezione del sindaco dei comuni con popolazione legale superiore ai cinquecento mila residenti sono trasmesse su rete nazionale, con la formula del «faccia a faccia».

8. I Corerat delle regioni ove sono in vigore leggi elettorali differenti dalla legislazione nazionale che disciplina le elezioni amministrative, e comunque quelli delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le tribune alle caratteristiche specifiche di tali leggi o a situazioni particolari.

9. Se nel periodo di vigenza del presente provvedimento sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo di uno o più consigli regionali, le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche a tale consultazione, intendendosi attribuiti al locale Corerat i compiti della commissione parlamentare.

10. Alle eventuali ulteriori trasmissioni regionali di comunicazione politica si applicano le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Ai messaggi

autogestiti regionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, in quanto compatibili, intendendosi attribuiti ai Corerat i compiti della commissione parlamentare. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le restanti disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili.

11. Le trasmissioni irradiate nella Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano garantiscono spazi nelle lingue, rispettivamente, italiana e francese, ed italiana, tedesca e ladina. In tali ambiti territoriali possono essere programmate tribune regionali e messaggi autogestiti riferiti alle elezioni politiche, secondo le indicazioni dei locali Corerat: nelle trasmissioni che non costituiscono confronti i soggetti aventi diritto possono scegliere tra tali lingue l'idioma nel quale esprimersi.

Art. 10.

Programmi dell'accesso e tribune tematiche regionali

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ed il secondo lunedì successivo alla data delle relative votazioni.

2. Nelle regioni ove, successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative, sono programmate altre votazioni, la programmazione locale dell'accesso resta sospesa sino al secondo lunedì successivo a tali votazioni o turni di ballottaggio.

3. A far luogo dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono sospese le tribune tematiche regionali sperimentali delle quali sia stata eventualmente disposta la prosecuzione, ai sensi del provvedimento approvato dalla commissione il 26 luglio 2000.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della commissione

1. Le funzioni attuative attribuite alla commissione parlamentare ai sensi del presente provvedimento, ed in particolare l'approvazione dei calendari e delle modalità delle tribune, sono definiti dal Presidente, sentito l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Egli può definire, sentito l'ufficio di presidenza, le ulteriori questioni attuative o interpretative o comunque controverse che non ritiene di rimettere, secondo il suo prudente apprezzamento, alla commissione plenaria, e tiene i necessari contatti con la Rai.

Art. 12.

Unità di garanzia, e responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

01A3381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 22 dicembre 2000.

Assegnazione delle somme per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari ed ai processi di beatificazione avviati nell'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il comma 16 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo di lire 80 miliardi per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000;

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000), recante: «Criteri per la ripartizione del fondo per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000»;

Considerato che, ai sensi del punto 1 del suddetto decreto in data 28 giugno 2000, restano da assegnare a favore dei soggetti di cui al medesimo punto 1, lire 7 miliardi;

Preso atto delle rendicontazioni finora intervenute da parte dei suddetti soggetti;

Ritenuto di assegnare ai seguenti soggetti le somme a fianco di ciascuno di essi indicate, in considerazione

dei maggiori costi sostenuti per l'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi del Giubileo e delle beatificazioni:

Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, lire 5 miliardi, per maggiori oneri del piano di accoglienza;

Azienda municipale ambiente, lire 2 miliardi, per servizio di igiene pubblica; per un complessivo ammontare di lire 7 miliardi;

Considerato che, ai sensi del punto 2 del suddetto decreto in data 28 giugno 2000, occorre ripartire la restante quota di stanziamento di lire 8 miliardi;

Richiamata la priorità localizzativa, indicata al punto 4 del suddetto decreto in data 28 giugno 2000, relativamente ai territori dei comuni di Roma e di Assisi;

Richiamate le tipologie di servizi ammissibili indicate al punto 4 del suddetto decreto in data 28 giugno 2000;

Preso atto delle richieste di assegnazione finanziaria presentate ai sensi del suddetto decreto in data 28 giugno 2000;

Ritenuto, pertanto, di assegnare ai seguenti soggetti le risorse finanziarie a fianco di ciascuno di essi indicate, in considerazione delle priorità localizzative e delle tipologie di servizi ammissibili a finanziamento indicate nel già citato decreto 28 giugno 2000:

Azienda municipale ambiente, lire 2,7 miliardi, per servizio di igiene pubblica;

comune di Assisi, lire 1.400 milioni, per servizio di igiene pubblica; lire 2.100 milioni per servizio di sicurezza pubblica;

comune di Roma, lire 1.800 milioni per maggiori oneri di gestione del personale connessi all'erogazione di servizi nel periodo giubilare;

per un complessivo ammontare di lire 8 miliardi;

Decreta:

Le somme disponibili per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari ed ai processi di beatificazione avviati nell'anno 2000 sono come di seguito ripartite:

Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, lire 5 miliardi, per maggiori oneri del piano di accoglienza;

Azienda municipale ambiente, lire 2 miliardi, per servizio di igiene pubblica;

per un complessivo ammontare di lire 7 miliardi.

Azienda municipale ambiente, lire 2,7 miliardi, per servizio di igiene pubblica;

comune di Assisi, lire 1.400 milioni, per servizio di igiene pubblica; lire 2.100 milioni per servizio di sicurezza pubblica;

comune di Roma, lire 1.800 milioni per maggiori oneri di gestione del personale connessi all'erogazione di servizi nel periodo giubilare;

per un complessivo ammontare di lire 8 miliardi.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 170

01A2999

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 gennaio 2001.

Organizzazione della Segreteria tecnica per la semplificazione delle norme e delle procedure.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 ed in particolare l'art. 32 che espressamente individua la Segreteria tecnica, di cui all'art. 3, comma 5, della citata legge n. 50/1999, quale ufficio di livello dirigenziale generale;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 sulle competenze dei Ministri in ordine all'organizzazione interna di strutture, operanti nell'ambito della Presidenza del Consiglio, le cui attività attengano all'area di competenze affidata ai Ministri stessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2000, che ha integrato la disposizione di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, in ordine all'articolazione interna della Segreteria tecnica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato, tra l'altro, al coordinamento delle attività inerenti alla semplificazione e qualità della regolazione e degli organismi a ciò preposti;

Vista la nota in data 29 novembre 2000 del responsabile della Segreteria tecnica di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 50/1999;

Ritenuto di dover procedere alla prima strutturazione organizzativa interna della Segreteria tecnica di

cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 50/1999, tenendo conto dell'assetto generale degli uffici istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio, come delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, nonché delle esigenze di particolare flessibilità dell'organizzazione della predetta Segreteria tecnica in relazione alle caratteristiche specifiche dei compiti d'istituto;

sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. La Segreteria tecnica di cui all'art. 3, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, di seguito denominata «Segreteria», istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed individuata quale ufficio di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, è organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Compiti

1. La Segreteria svolge i compiti, indicati dall'art. 3, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dall'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, di supporto al Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure; presta, inoltre, supporto, nell'ambito del collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri od al Ministro da lui delegato in materia, nonché, per quanto previsto od occorra, agli altri organi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine al corretto uso delle fonti, alla qualità della regolazione e degli atti normativi e della relativa istruttoria, nonché all'analisi dell'impatto della regolamentazione ed all'applicazione di tecniche di semplificazione procedimentale.

Art. 3.

Responsabile della Segreteria tecnica

1. Il responsabile della Segreteria, per effetto dell'incarico di direzione della Segreteria stessa conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, cura il funzionamento della struttura e le relative relazioni esterne con organi ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri enti ed amministrazioni, attende al perseguimento dei compiti d'istituto della Segreteria e risponde degli obiettivi di gestione e di risultato conseguiti al Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in mancanza, al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il responsabile della Segreteria propone al Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in mancanza, al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le relative determinazioni, i programmi annuali di attività ed i parametri organizzativi e funzionali di svolgimento dei compiti della Segreteria, anche in relazione alle aree funzionali di cui all'art. 4.

Art. 4.

Articolazioni organizzative

1. La Segreteria si articola organizzativamente nel servizio di cui all'art. 9 e nelle aree funzionali affidate alla responsabilità di personale dirigenziale di seconda fascia, con incarichi dirigenziali riferiti a funzioni specifiche determinate dall'ordinamento ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e singolarmente correlati all'espletamento dei seguenti compiti:

promozione e supporto di azioni di coordinamento inerenti al corretto uso delle fonti, alla qualità normativa ed all'analisi istruttoria per l'esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri di schemi di regolamento di semplificazione ed altre iniziative normative;

analisi di metodologie di drafting e supporto di iniziative di semplificazione regolamentare e di verifica degli effetti delle regolamentazioni introdotte e proposte, anche ai fini della predisposizione dell'AIR (analisi dell'impatto della regolamentazione);

promozione e supporto di azioni di coordinamento per la definizione dell'*iter* procedurale delle iniziative di semplificazione normativa e delegificazione nonché per il monitoraggio delle attività di riordino e semplificazione normativa e delle altre iniziative normative in sede parlamentare e governativa comunque rilevanti ai fini dei processi di delegificazione e semplificazione;

promozione e supporto di azioni di coordinamento per l'informatizzazione di procedure, banche dati, siti WEB e per i sistemi di comunicazione dei dati di comune interesse delle articolazioni della Segreteria e del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure;

promozione e supporto di azioni strumentali per l'acquisizione di beni e servizi e per la pianificazione formativa del personale nelle materie di competenza della Segreteria e del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Le attività operative attinenti ai compiti istituzionali affidati alla Segreteria sono svolte, di norma, tramite la costituzione di gruppi di lavoro, specializzati per materie omogenee, composti da personale della Segreteria e da esperti del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

Art. 5.

Responsabili d'area

1. I responsabili delle singole aree funzionali di cui all'art. 4, per effetto del conferimento del relativo incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, coordinano le attività di competenza dell'area e collaborano direttamente con il

responsabile della Segreteria e, su delega di quest'ultimo, collaborano anche con i responsabili di altri uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri enti ed amministrazioni per i profili di competenza della Segreteria.

2. I responsabili delle aree funzionali rispondono direttamente dell'attività e dei risultati delle aree di rispettiva competenza.

Art. 6.

Funzioni vicarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni vicarie del responsabile della Segreteria si applica l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000.

Art. 7.

Progetti operativi

1. Con provvedimenti del responsabile della Segreteria, i responsabili delle aree funzionali possono essere incaricati, anche congiuntamente, nell'ambito delle competenze complessive della Segreteria e del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, della conduzione gestionale di progetti speciali rimessi alla direzione del responsabile della Segreteria e finalizzati a realizzare sinergie funzionali ed operative con altri uffici e strutture delle pubbliche amministrazioni; con gli stessi provvedimenti sono individuate le unità di personale della Segreteria, ed anche di altri uffici, chiamate a collaborare alla realizzazione del progetto.

Art. 8.

Servizio per i rapporti con le parti sociali

1. Ai fini dell'avvio delle attività di consultazione, verifica e monitoraggio, inerenti alla semplificazione procedimentale, è individuato, quale ufficio di livello dirigenziale, il Servizio per i rapporti con le parti sociali e con il sistema delle autonomie, al quale è affidato il compito di curare tali attività ed i rapporti con l'Osservatorio sulla semplificazione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000.

Art. 9.

Incardinamento del personale

1. Il responsabile della Segreteria provvede, con propri atti, all'assegnazione ed inserimento del personale della Segreteria in aree, servizi e gruppi di lavoro.

Art. 10.

Coordinamento delle attività

1. Le riunioni di coordinamento operativo dei responsabili d'area sono presiedute dal responsabile della Segreteria o, in sua assenza, da un responsabile d'area a ciò delegato.

2. Il responsabile della Segreteria può convocare riunioni plenarie del personale della Segreteria per l'esame di questioni e problemi di comune interesse ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla prima verifica degli assetti organizzativi della Segreteria anche in relazione alle forme di collaborazione e raccordo con altri Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le esigenze di ristrutturazione connesse ad eventuali riassetti organizzativi della stessa Presidenza e del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: BASSANINI

01A3001

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 marzo 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 marzo 2001 che hanno disposto per il 15 marzo 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 marzo 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,841 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,662 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo n. 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 56.112.611.084 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 giugno 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2002 ammonta a L. 461.967.605.294 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 marzo 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,597 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 94,747 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A3345

DECRETO 22 marzo 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 20 marzo 2001 è di 74.000 miliardi di lire (pari a 38.218 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 marzo 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 28 settembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 5.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 marzo 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 28 marzo 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A3346

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 dicembre 2000.

Nomina della Commissione unica del farmaco per il biennio 2001-2002.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo con cui vengono dettate norme sulla costituzione e sui compiti della Commissione unica del farmaco;

Visti i decreti ministeriali 2 settembre 1993, 3 marzo 1995 e 5 aprile 1997, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione della predetta Commissione per il biennio 2001-2002;

Vista la nota del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in data

21 dicembre 2000 con la quale vengono designati i componenti della Commissione unica del farmaco nominati dalla Conferenza medesima;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei propri esperti;

Decreta:

Art. 1.

È costituita presso il Ministero della sanità per il biennio 2001-2002 la Commissione unica del farmaco con la seguente composizione:

Presidente:

il Ministro della sanità.

Componenti di diritto:

il direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio da lui designato.

Esperti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome:

prof. Giorgio Bernardi - professore ordinario di clinica neurologica dell'Università di Roma «Tor Vergata»;

prof. Francantonio Bertè - professore ordinario di farmacologia dell'Università di Pavia;

prof. Albano Del Favero - professore associato della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia;

prof. Filippo Drago - professore associato di farmacologia dell'Università di Catania;

prof. Antonio Francavilla - professore ordinario di malattie dell'apparato digerente dell'Università degli studi di Bari;

prof.ssa Maria Immacolata La Rotonda - professore ordinario di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche dell'Università «Federico II» di Napoli;

dott. Alessandro Rosselli - primario di medicina generale - ospedale «S. M. Annunziata» dell'Azienda sanitaria di Firenze.

Esperti nominati dal Ministro della sanità:

prof. Pier Luigi Canonico - professore ordinario di farmacologia - direttore del Dipartimento DISCAFF, Università del Piemonte Orientale;

prof. Filippo De Braud - vice direttore della Divisione di oncologia medica dell'Istituto europeo di oncologia di Milano;

prof. Bruno Macchia - professore ordinario di chimica farmaceutica e tossicologia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pisa;

dott. Gianni Tognoni - capo laboratorio dell'Istituto farmacologico «Mario Negri» di Milano;

dott. Massimo Valsecchi - responsabile del Dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria locale 20 di Verona.

Osservatori permanenti:

prof. Nicola Montanaro, in qualità di presidente della Commissione spesa;

prof. Paolo Preziosi, in qualità di vice presidente dello Scientific commitee medicinal products and medical devices - DG XXIV SANCO CE;

prof. Luigi Pagliaro, in qualità di membro del Comitato di redazione del Bollettino di informazione sui farmaci del Ministero della sanità.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Antonio Parisi, dirigente medico di secondo livello, coadiuvato dal dott. Giuseppe Plutino, dirigente medico di primo livello, il quale assume funzioni vicarie nel caso di assenza o di impedimento del segretario titolare.

Art. 3.

La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

Art. 4.

Ai componenti della Commissione unica del farmaco sarà corrisposto, ove competa, il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Agli effetti del trattamento economico di missione, i membri della Commissione e gli esperti estranei dell'Amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.

La presumibile spesa, da imputare sul capitolo n. 2810 dello stato di previsione del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza è valutata in L. 140.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2001-2002.

Il presente decreto, sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

01A3277

DECRETO 18 gennaio 2001.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Taranto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 15, commi 1 e 3, del decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Puglia, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi per la provincia di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Taranto è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* FUMAGALLI CARULLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 102

01A2902

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento dell'acqua «Edea», in comune di Fanano, come acqua di sorgente, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 8 agosto 2000 con la quale la società «S.E.M. S.r.l.», trasformata successivamente in S.p.a., con sede in Fanano (Modena), via Capanna Tassoni n. 219/D, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Edea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ospitale» sita nel comune di Fanano (Modena);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sessione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 30 gennaio 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Edea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ospitale» sita nel comune di Fanano (Modena).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 19 febbraio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A2990

DECRETO 26 febbraio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rhinobovin Marker Attenuato».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO XI DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto 26 marzo 1999 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio a sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni dei medicinali per uso veterinario «Rhinobovin Marker Attenuato» della ditta Hoechst Roussel Vet GmbH - Wiesbaden (Germania) - rappresentata in Italia dalla Hoechst Roussel Vet S.r.l di Milano e «Bayovac IBR - Marker Vivum» della ditta Bayer A.G. di Leverkusen rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a. di Milano;

Visto il decreto 10 novembre 2000 con il quale è revocato il decreto dirigenziale 26 marzo 1999 limitatamente al medicinale «Bayovac IBR Marker Vivum»;

Vista la nota 19 dicembre 2000 con la quale la società intervet Italia S.r.l. di Milano chiede il trasferimento a nome della ditta estera Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda) della titolarità del medicinale veterinario «Rhinobovin Marker Attenuato» a seguito dell'acquisizione da parte di Intervet International dell'attività d'impresa e dei diritti accessori della Hoecsht Roussel Vet GmbH - Wiesbaden (Germania);

Vista la nota datata 19 dicembre 2000 con la quale la ditta Intervet Italia S.r.l. chiede, a seguito della decisione della commissione del 10 luglio 2000 relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Bayovac IBR Marker Vivum» e «Rhinobovin Marker Attenuato» una variazione di tipo I per l'aggiornamento del dossier chimico (parte II) sulla base della documentazione presentata

dalla società Bayer S.p.a. a supporto della domanda di variazione DE/V/0022/001/V001 del 10 ottobre 2000 relativa al vaccino, «Bayovac IBR Marker Vivum» conclusasi in data 30 ottobre 2000 per la quale ha ottenuto dalla Bayer, l'autorizzazione della all'utilizzazione della documentazione atta ad ottenere la revoca del decreto di sospensione per l'analogo vaccino «Rhinobovin Marker Attenuato»;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario suddetto;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 26 marzo 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio e vietata la somministrazione del medicinale veterinario:

Rhinobovin Marker Attenuato (vaccino attenuato per la profilassi della rinotracheite infettiva (IBR) del bovino) - ditta Hoechst Roussel Vet - GmbH - Wiesbaden (Germania) rappresentata in Italia da Hoechst Roussel Vet S.r.l. - Milano - flacone da 10 dosi A.I.C. n. 102186018 e flacone da 50 dosi A.I.C. n. 102186020 è revocato;

Art. 2.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario Rhinobovin Marker Attenuato è ora trasferita alla ditta Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. di Milano, via Brembo 27 - codice fiscale 01148870155.

La produzione ed il controllo del medicinale in questione continuerà ad essere effettuata presso lo stabilimento Bayer AG di Leverkusen (Germania) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso lo stabilimento Intervet International GmbH - Unterschleissheim (Germania).

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 26 febbraio 2001

Il dirigente: FERRI

01A3183

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sakkirias Flora Mary del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sakkirias Flora Mary ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery rilasciato il 1995 dalla scuola infermieri «Child Jesus Hospital» di Tiruchirapalli (India) alla sig.ra Sakkirias Flora Mary nata a Poolangkulathupatti (India) il giorno 25 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sakkirias Flora Mary è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'Ari

01A2904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 gennaio 2001.

Criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento ed a carico dei predetti lavoratori, per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare;

Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, nei limiti delle risorse derivanti dal citato contributo ed in relazione al reddito individuale;

Ritenuto di dare attuazione a tale disposizione legislativa parametrando la misura dell'indennità in parola all'entità dei contributi accreditati presso la gestione di cui trattasi, nonché escludendo dalla prestazione i soggetti che abbiano dichiarato un reddito individuale superiore al settanta per cento del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Preso atto della previsione di gettito per l'anno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le degenze iniziate prima di tale data, l'indennità spetta a decorrere dalla data stessa.

2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento.

Art. 2.

Misura dell'indennità

1. La prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali:

8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.

2. L'indennità è erogata dall'INPS, a carico della gestione separata di cui all'art. 1, a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte dell'interessato, con le modalità stabilite dall'INPS ed entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione da cui risultino i redditi dell'anno precedente assoggettati a contributo alla predetta gestione separata.

3. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. L'indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro della sanità
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 96

01A3150

DECRETO 22 gennaio 2001.

Ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini formativi.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO DIVISIONE VII

Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 concernente la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

Visto in particolare il comma 1, lettera *g)*, dell'art. 18 della citata legge concernente la possibilità di ammettere i soggetti ospitanti - secondo modalità e criteri fissati da questo Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione - al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

Visto l'art. 26, comma 6 della legge n. 196/1997 del 24 giugno 1997 secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro le modalità e i criteri per il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tali tirocini, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998, secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari di cui sopra;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro le modalità e i criteri per il rimborso degli oneri sostenuti per l'assicurazione suddetta dei soggetti ospitanti, nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto *a)*, del medesimo decreto;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto suddetto secondo cui i rimborsi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, su menzionati sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio e di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale;

Vista la circolare n. 92/1998 del 15 luglio 1998 di questo Ministero con cui sono state fornite direttive in tema di tirocini formativi e di orientamento;

Considerati i vigenti principi sulle pari opportunità;

Considerato che i fondi preordinati allo scopo a valere sul Fondo per l'occupazione ammontano a L. 11.559.256.536 per l'anno 1998 e a lire 12 miliardi per l'anno 2000;

Visto, infine, l'art. 9, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998, con il quale si prevede che con il medesimo decreto che determina le modalità e le condizioni di computabilità i fini della legge n. 68/1999 del 12 marzo 1999 dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini formativi e di orientamento dai datori di lavoro che abbiano stipulato convenzioni ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti ammissibili

Possono presentare la domanda di rimborso (totale o parziale) limitatamente agli oneri finanziari di cui al punto *a)* (ivi comprese le spese sostenute per il vitto e

l'alloggio dei giovani tirocinanti) e *b)* (spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) di cui all'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 i datori di lavoro privati e pubblici che abbiano sottoscritto una convenzione per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto.

Art. 2.

Criteri di priorità generali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale n. 142/1998, del 25 marzo 1998 i rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, avranno luogo per quegli accordi di programma quadro approvati dalle regioni di destinazione e di residenza del tirocinante, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente rappresentative a livello regionale.

Art. 3.

Criteri di priorità specifici

Per quanto riguarda il rimborso totale o parziale degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al punto *b)*, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 destinato alle imprese nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento U.E. n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, vale il criterio della minore dimensione dei soggetti ospitanti e dell'attivazione di tirocini in favore dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999.

Art. 4.

Modalità di rimborso

Le modalità di rimborso sono stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 2.

Art. 5.

Distribuzione risorse

1) Le risorse relative agli anni 1998 e 2000 saranno destinate alle misure di cui all'art. 9, comma 1, punto *b)*, nel limite del 15% per le regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise;

a) l'importo del 15% è distribuito così come risulta dall'allegata tabella la per l'anno 1998, 1b per l'anno 2000 sulla base, del 20% quale quota fissa, del 40% sulla base del tasso di disoccupazione regionale, 40% sulla base della popolazione residente nella regione.

2) Le rimanenti risorse relative agli anni 1998 e 2000 saranno destinate alle misure di cui all'art. 9, comma 1, punto *a)*, alle regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise secondo l'allegata tabella 2a per l'anno 1998, 2b per fanno 2000 sulla base del 20% quale quota fissa, del 40% sulla base del tasso di disoccupazione regionale, 40% sulla base della popolazione residente nella regione;

a) il trasferimento delle risorse avverrà a favore delle regioni del centro nord secondo quanto previsto in almeno due accordi di programma quadro che le regioni del sud stipuleranno con regioni del centro nord;

b) qualora negli accordi di programma quadro stipulati da ciascuna regione del sud entro il centoventesimo giorno dalla registrazione del presente decreto non vengano impegnate le somme disponibili, dette somme saranno ridistribuite tra le altre regioni del sud;

c) qualora le somme previste negli accordi di programma quadro non vengano spese dalle regioni del centro nord, le stesse somme torneranno nella disponibilità della/e regione/i del sud;

d) sulla base degli accordi di programma quadro stipulati tra regioni del sud e regioni del centro nord, il Ministero del lavoro trasferirà le risorse alle regioni del centro nord nel limite delle tabelle 2a e 2b.

Art. 6.

Computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili

1. Le modalità e le condizioni di computabilità delle persone disabili impegnate in attività di tirocinio sono regolate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale n. 142 del 1998, secondo quanto segue:

i datori di lavoro computano nella quota di riserva le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999 sono esclusi dalla base di computo della quota di riserva di cui all'art. 4 della medesima legge.

Roma, 22 gennaio 2001

Il direttore generale: CARLÀ

ANNO1998 — tab. 1 A

REGIONI	TAS.DIS.		POP.RES.		20%QUOT	40% TAS.D	40%POP R	TOT.
	1	2	3	4	5	6	7	8
SARDEGNA	28,9	0,14	1661429	0,084	51428580	100800000	60480000	203280000
SICILIA	35,2	0,17	5108067	0,26	51428570	122400000	187200000	351600000
CALABRIA	31,2	0,15	2070982	0,105	51428570	108000000	75600000	225600000
BASILICATA	33,6	0,16	610330	0,031	51428570	115000000	22320000	179520000
PUGLIA	25,9	0,12	4090068	0,208	51428570	86400000	149760000	278160000
MOLISE	23,2	0,11	329894	0,017	51428570	79200000	12240000	133440000
CAMPANIA	28,8	0,15	5796889	0,295	51428570	108000000	214000000	362400000
	206,8	**100**	**1966769**	**100**	**360000000**	**720000000**	**720000000**	**1734000000**

ANNO1998 — TAB 2 A

REGIONI	TAS. DIS.		POP.RES.		20%QUOT	40%TAS.DI	40%POP.R	TOT.
	1	2	3	4	5	6	7	8
SARDEGNA	28,9	0,14	1661429	0,084	51428580	100800000	60480000	1151777160
SICILIA	35,2	0,17	5108067	0,26	51428570	122400000	187200000	1892182740
CALABRIA	31,2	0,15	2070982	0,105	51428570	108000000	75600000	1278257140
BASILICATA	33,6	0,16	610330	0,031	51428570	115000000	22320000	1017137140
PUGLIA	25,9	0,12	4090068	0,208	51428570	86400000	149760000	1576097140
MOLISE	23,2	0,11	329894	0,017	51428570	79200000	12240000	756017140
CAMPANIA	28,8	0,15	5796889	0,295	51428570	108000000	214000000	2054457140
	206,8	**100**	**1966769**	**100**	**360000000**	**720000000**	**720000000**	**9825258000**

ANNO 2000 — tab.1 B

REGIONI	TAS.DIS.		POP.RES.		20% QUOT	40% TAS.	40% POP	TOT.
	1	2	3	4	5	6	7	8
SARDEGNA	28.9	0,14	1661429	0,084	51428580	100800000	60480000	212708580
SICILIA	35,2	0,17	5108067	0,26	51428570	122400000	187200000	361028570
CALABRIA	31,2	0,15	2070982	0,105	51428570	108000000	75600000	235028570
BASILICATA	33,6	0,16	610330	0,031	51428570	115000000	22320000	188948570
PUGLIA	25,9	0,12	4090068	0,208	51428570	86400000	149760000	287588570
MOLISE	23,2	0,11	329894	0,017	51428570	79200000	12240000	142868570
CAMPANIA	28,8	0,15	5796889	0,295	51428570	108000000	214000000	371828570
	206,8	**100**	**19667679**	**100**	**360000000**	**720000000**	**720000000**	**1800000000**

ANNO 2000 — TAB.2 B

REGIONI	TAS.DIS.		POP.RES.		20% QUOT	40%TAS.DI	40%POP RE	TOT.
	1	2	3	4	5	6	7	8
SARDEGNA	28,9	0,14	1661429	0,084	291428580	571200000	342720000	1205348580
SICILIA	35,2	0,17	5108067	0,26	291428570	693600000	1060800000	2045828570
CALABRIA	31,2	0,15	2070982	0,105	291428570	612000000	428400000	1331828570
BASILICATA	33,6	0,16	610330	0,031	291428570	652800000	126480000	1070708570
PUGLIA	25,9	0,12	4090068	0,208	291428570	489600000	848640000	1029668570
MOLISE	23,2	0,11	329894	0,017	291428570	448800000	69360000	809588570
CAMPANIA	28,8	0,15	5796889	0,295	291428570	612000000	1203600000	2107028570
	206,8	100	1966769	100	2040000000	4080000000	4080000000	10200000000

01A3042

DECRETO 23 febbraio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Grande Cooperativa della Viticultura», in Montepulciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 marzo 1998 e del successivo verbale di accertamento effettuato nei confronti della società cooperativa Grande Cooperativa della Viticultura con sede in Montepulciano (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Grande Cooperativa della Viticultura con sede in Montepulciano (Siena), costituita in data 17 maggio 1964 con atto a rogito notaio dott. Emilio Vincenti, omologato dal tribunale di Montepulciano con decreto del 16 giugno 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Flori, nato in Abbadia San Salvatore (Siena) il 1° luglio 1960 e residente in Piancastagnaio (Siena) con std. in Abbadia San Salvatore - via Asmara n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3181

DECRETO 23 febbraio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Coop. Tur - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bernalda, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista, la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste, le risultanze del verbale di ispezione straordinaria effettuata in data 29 settembre 2000 e dell'ispezione ordinaria del 13 ottobre 2000 nei confronti della società cooperativa Coop. Tur - Società cooperativa a responsabilità limitata S.r.l., con sede in Bernalda (Macerata), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti, gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Coop. Tur - Società cooperativa a responsabilità limitata S.r.l., con sede in Bernalda (Matera), costituita in data 30 maggio 1977 con atto a rogito notaio Vincenzo Lacanna, omologato dal Tribunale di Matera con decreto del 7 giugno 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Emanuele Di Marsico, nato a Matera l'11 giugno 1964 ed ivi residente con std. in via F.lli Rosselli n. 78, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3182

DECRETO 1° marzo 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa C.D.S. Cooperativa di servizi, in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999, contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 marzo 1998 eseguita nei confronti della cooperativa «C.D.S. Cooperativa di servizi», dal quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto che il liquidatore non ha opposto contro deduzioni alla comunicazione del parere positivo del comitato centrale per le cooperative, per la sua sostituzione;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del 15 luglio 1999;

Decreta:

Il sig. Roberto Pagli, nominato liquidatore della società cooperativa «C.D.S. Cooperativa di servizi» con delibera del 27 gennaio 1997 è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999 dal rag. Daniele Brunelli, con studio in Firenze, via F. D. Buonvicini n. 21.

Firenze, 1° marzo 2001

p. *Il dirigente:* PORCIATTI

01A3043

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 gennaio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei rispettivi valori di L. 800 - € 0,41 e di L. 1.000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2000, due francobolli ordinari appartenenti alle serie in parola dei quali uno da dedicare ad alcuni simboli tradizionali del Natale e uno al Presepe della Cattedrale di Matera;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dei quali uno dedicato ad alcuni simboli tradizionali del Natale, nel valore di L. 800 - € 0,41 e uno al Presepe della Cattedrale di Matera, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40, per il francobollo di L. 800 - € 0,41 e mm 40×30, per il francobollo di L. 1.000 - € 0,52; formato stampa: mm 26×36, per il francobollo di L. 800 - € 0,41 e mm 36×26, per il francobollo di L. 1.000 - € 0,52; dentellatura: 13¼×14, per il francobollo di L. 800 - € 0,41 e 14×13¼, per il francobollo di L. 1.000 - € 0,52; colori: quadricromia più oro, per il francobollo di L. 800 - € 0,41 e quadricromia, per il francobollo di L. 1.000 - € 0,52; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» « € 20,66» per il francobollo di L. 800 - € 0,41 e «L. 50.000» «€ 25,82» per il francobollo di L. 1.000 - € 0,52.

La vignetta del valore di L. 800 - € 0,41 raffigura, in basso, uno scorcio del globo terrestre con un caratteristico paesaggio fiabesco e, in alto, sullo sfondo di un cielo azzurro, un cristallo di ghiaccio e una figura ornamentale natalizia. Completano, il francobollo la leggenda «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41». La vignetta del valore di L. 1.000 - € 0,52 riproduce un particolare del Presepe della Cattedrale di Matera, opera in pietra locale dipinta policroma eseguita da Altobello Persio da Montescaglioso con la collaborazione di Sannazzaro di Alessano. Completano il francobollo le leggende «PRESEPE CATTEDRALE DI MATERA» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A2901

DECRETO 11 gennaio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Scuole e università» dedicati all'Università degli studi di Camerino e all'Università degli studi della Calabria, nei rispettivi valori di L. 800 - € 0,41 e di L. 1.000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2000, due francobolli ordinari appartenenti alle serie in parola dei quali uno da dedicare all'Università degli studi di Camerino e uno all'Università degli studi della Calabria;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Scuole e Università» dei quali uno dedicato all'Università degli studi di Camerino, nel valore di L. 800 - € 0,41 e uno all'Università degli studi della Calabria, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

I francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colore: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66» per il francobollo di L. 800 - € 0,41 e «L. 50.000» - «€ 25,82» per il francobollo di L. 1.000 - € 0,52.

La vignetta del valore di L. 800 - € 0,41 raffigura il quattrocentesco quadriportico interno del Palazzo Ducale di Camerino, prestigiosa sede dell'Università degli studi di Camerino; in alto a destra è riprodotto il sigillo dell'Ateneo. Completano il francobollo la leggenda «UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» - «€ 0,41». La vignetta del valore di L. 1.000 - € 0,52 raffigura una prospettiva della moderna struttura che ospita l'Università degli studi della Calabria, in Arcavacata di Rende, nell'area urbana di Cosenza; in alto a sinistra è riprodotto il sigillo dell'Ateneo. Completano il francobollo le leggende «UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA» e «COSENZA», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A2909

DECRETO 30 gennaio 2001.

Emissione di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano» dedicati a Vincenzo Bellini, Domenico Cimarosa, Gaspare Luigi Pacifico Spontini e Giuseppe Verdi, nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 3.200 - € 1,65).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto 16 gennaio 1998, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1998, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano»;

Visto il decreto 24 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, a partire dall'anno 1998, di interi postali ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla serie anzidetta;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2001, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola da dedicare rispettivamente a Vincenzo Bellini, Domenico Cimarosa, Gaspare Luigi Pacifico Spontini e Giuseppe Verdi;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2001, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano» dedicati a Vincenzo Bellini, Domenico Cimarosa, Gaspare Luigi Pacifico Spontini e Giuseppe Verdi, nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 3.200 - € 1,65).

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 30×40; formato stampa dei

francobolli: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; formato carta del foglietto: cm 8,7×18; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di quattro francobolli.

I quattro francobolli sono disposti in duplice fila e uniti fra loro, lungo il lato di mm 40, in un riquadro perforato posto nella parte inferiore destra del foglietto. Le vignette raffigurano, in ordine: Vincenzo Bellini, tratto da un dipinto del XIX secolo di Giuseppe Tivoli; Domenico Cimarosa, tratto da un dipinto del XVIII secolo di Candido Francesco Saverio; Gaspare Luigi Pacifico Spontini, tratto da un'incisione dei primi del XIX secolo di autore anonimo; Giuseppe Verdi, tratto da un dipinto del XIX secolo di Giovanni Boldini. Sotto ciascuna immagine è riprodotto un cartiglio con la relativa leggenda «V. BELLINI 1801-1835», «D. CIMAROSA 1749-1801», «G.L.P. SPONTINI 1774-1851» e «G. VERDI 1813-1901». Completano i francobolli la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Fuori dal riquadro, lungo l'intero margine sinistro del foglietto, è raffigurato il caratteristico sipario teatrale e, nella parte superiore, è rappresentato, in una libera interpretazione, un particolare del dipinto «Teatro Regio di Torino la sera dell'inaugurazione», di Oliviero Domenico; in alto a destra è riportata la leggenda «IL MELODRAMMA E IL TEATRO LIRICO ITALIANO».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A3000

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 dicembre 2000.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale di cui al decreto 17 novembre 2000 concernente le elezioni dei tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto 17 novembre 2000 di indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel Consiglio per i beni culturali e ambientali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000;

Considerato che tra i membri designati dall'onorevole Ministro in seno alla commissione elettorale centrale di cui all'art. 3 del citato decreto compare il nominativo Sallustri Massimo area C/3-UC/3 che non trova corrispondenza nel ruolo di anzianità del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il succitato nominativo con un dipendente appartenente all'area C;

Decreta:

Il sig. Sprovieri Rosario area C/1-UC3 viene designato quale membro della commissione elettorale centrale di cui all'art. 3 del decreto 17 novembre 2000, in sostituzione del nominativo Sallustri Massimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Ministro: MELANDRI

01A3050

DECRETO 14 dicembre 2000.

Sostituzione del presidente e di membri designati nelle commissioni elettorali circoscrizionali di cui al decreto 17 novembre 2000 concernente le elezioni dei tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto 17 novembre 2000 di indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel Consiglio per i beni culturali e ambientali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000;

Viste le motivazioni prodotte agli atti;

Vista la necessità di sostituire il Presidente e i membri designati nelle commissioni elettorali circoscrizionali, di cui all'art. 4 del decreto 17 novembre 2000, di seguito elencati:

Friuli-Venezia Giulia - Cova Ugo, Dir. AS-TS - Presidente;

Lazio - Rossini Elisabetta, area C/3, AS-RM;

Sicilia - Montante Pasqualino, area B/3, SA-PA;

Decreta:

Bocchieri Franco, Sopr. SB5-Ts viene designato quale Presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione di Cova Ugo;

Felici Loretta, area C/1, AS-RM viene designato quale membro della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, in sostituzione di Rossini Elisabetta;

Di Francesco Anna, area C/1, SA-PA viene designato quale membro della commissione elettorale circoscrizionale della Sicilia, in sostituzione di Montante Pasqualino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: MELANDRI

01A3057

DECRETO 20 dicembre 2000.

Sostituzione di presidenti designati nelle commissioni elettorali circoscrizionali di cui al decreto 17 novembre 2000 relativo alle elezioni dei tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto 17 novembre 2000 di indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel Consiglio per i beni culturali e ambientali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000;

Viste le motivazioni prodotte agli atti;

Vista la necessità di sostituire i Presidenti designati nelle commissioni elettorali circoscrizionali, di cui all'art. 4 del decreto 17 novembre 2000, di seguito elencati:

Sardegna - Pulvirenti Francesca, sopr. SB4 - CA - Presidente;

Toscana - Benigni Paola, dir. SA - Toscana - FI - Presidente.

Decreta:

Pillai Carlo, dir. SA Sardegna - CA - viene designato quale Presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna, in sostituzione di Pulvirenti Francesca;

Acidini Cristina, sopr. OPD - FI - viene designata quale presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana, in sostituzione di Benigni Paola;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro: MELANDRI

01A3051

DECRETO 2 gennaio 2001.

Rettifica di dati relativi a membri designati nelle commissioni elettorali circoscrizionali di cui al decreto 17 novembre 2000, concernente elezioni dei tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto 17 novembre 2000 di indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel Consiglio per i beni culturali e ambientali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000;

Viste le motivazioni prodotte agli atti;

Vista la necessità di procedere alla rettifica dei dati relativi ai membri già designati nelle commissioni elettorali circoscrizionali, di cui all'art. 4 del decreto 17 novembre 2000, di seguito elencati:

Emilia Romagna: Magnani Maria Agnese, area C1, SB1-BO;

Piemonte: Briante Paola, area C1, AS-TO.

Decreta:

I membri designati sono:

Emilia Romagna: Mignani Maria Agnese, area C1, SB1-BO;

Piemonte: Briante Paola, area C1, AS-TO.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 2 gennaio 2001

Il Ministro: MELANDRI

01A3052

DECRETO 2 gennaio 2001.

Variazione di una sede circoscrizionale elettorale e sostituzione di membri designati nelle commissioni elettorali circoscrizionali di cui ai decreti 17 novembre e 14 dicembre 2000 relativi alle elezioni dei tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto 17 novembre 2000 di indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel Consiglio per i beni culturali e ambientali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000;

Viste le motivazioni prodotte agli atti;

Vista la necessità di variare la sede della circoscrizione elettorale per la regione Campania, di cui all'art. 2 del decreto 17 novembre 2000;

Vista la necessità di sostituire i membri designati nelle commissioni elettorali circoscrizionali, di cui all'art. 4 del decreto 17 novembre 2000 e successivo decreto del 14 dicembre 2000, di seguito elencati:

Lazio - Felici Loretta, area C 1, AS-RM;

Sicilia - Colla M. Concetta, area C1, AS-PA;

Trentino-Alto-Adige - Cerato Luigia, area B2, AS-TN;

Veneto - D'Adderio Michele, area C1, SA Veneto.

Decreta:

La sede della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli sostituisce la Biblioteca nazionale di Napoli come sede della circoscrizione elettorale per la regione Campania;

Giannone Francesco, area C3, SB2-RM, viene designato quale membro della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, in sostituzione di Felici Loretta;

Di Simone Renata, area C1, AS-PA viene designata quale membro della commissione elettorale circoscrizionale della Sicilia, in sostituzione di Colla M. Concetta;

Postal Anita, area C1, AS-TN, viene designata quale membro della commissione elettorale circoscrizionale del Trentino-Alto Adige, in sostituzione di Cerato Luigia;

Delfini Gabriella, area C3, SB3 Veneto, viene designata quale membro della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto, in sostituzione di Michele D'Adderio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1977, n. 721.

Roma, 2 gennaio 2001

Il Ministro: MELANDRI

01A3058

DECRETO 8 gennaio 2001.

Sostituzione del presidente di una commissione elettorale circoscrizionale di cui al decreto 17 novembre 2000 relativo alle elezioni dei tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto 17 novembre 2000 di indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel Consiglio per i beni culturali e ambientali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000;

Viste le motivazioni prodotte agli atti;

Vista la necessità di sostituire il dott. Luigi Malnati, designato quale presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Trentino-Alto-Adige, di cui all'art. 4 del decreto 17 novembre 2000;

Decreta:

L'arch. Ruggero Boschi, dirigente della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona, viene designato quale presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Trentino-Alto-Adige in sostituzione del dott. Luigi Malnati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: MELANDRI

01A3056

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 marzo 2001.

Differimento del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 488/1992 valido per il bando del 2000 del settore turismo e fissazione del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione di cui alla medesima legge valido per il bando del 2000 del settore commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio» e del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, quest'ultima pubblicata nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni in favore, rispettivamente, del «settore turismo» e del «settore commercio» ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;

Visto l'art 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000 con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per il bando del 2000 del «settore turismo» dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 e fino al 31 marzo 2001;

Considerato che il decreto del 26 febbraio 2001 di approvazione, ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome in merito alle ulteriori attività ammissibili, alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorità ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale relativi al «settore turismo», di cui al punto 5.c5 del richiamato testo unico delle direttive, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2001 e che lo stesso è indispensabile per la formulazione delle domande di agevolazione;

Considerato l'esiguo lasso di tempo che intercorrerebbe tra la pubblicazione del detto decreto relativo, alle proposte regionali ed il richiamato termine del 31 marzo 2001, tale da non assicurare ai soggetti interessati il necessario intervallo di tempo dal completamento del quadro normativo di riferimento per consentire una consapevole e meditata formulazione delle domande di agevolazione;

Ritenuto di dover conseguentemente differire il richiamato termine del 31 marzo 2001;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 2001 con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine iniziale di presentazione delle domande per il bando del 2000 del «settore commercio» dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, ed è stato rinviato ad un seguente decreto la fissazione di quello finale in modo che non siano trascorsi meno di novanta giorni dalla pubblicazione della detta circolare;

Ritenuto opportuno ricondurre ad un'unica scadenza i richiamati bandi del 2000 del «settore turismo» e del «settore commercio»;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del «settore turismo», già fissato al 31 marzo 2001 con decreto del 21 dicembre 2000, è differito al 31 maggio 2001 per le motivazioni riportate nelle premesse.

2. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, per il bando del 2000 del «settore commercio» è fissato al medesimo termine del 31 maggio 2001 di cui al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

01A3347

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 marzo 2001.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001. (Deliberazione n. 253/01/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 23 marzo 2001;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b),* n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, sono stati convocati per il giorno 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a),* che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni cui fanno riferimento liste diverse che, sulla base di un comune programma di governo, presentano, sotto un unico simbolo identificativo, candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale;

b) le forze politiche che presentano, con il proprio simbolo, candidature o liste di candidati in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b),* che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a),* tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b),* in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)* e per l'altra metà tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettere *b)* e *c).*

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b);* i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le

emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a),* nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b);* i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a),* nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera *b),* nei confronti di ogni comitato territorialmente competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.

3. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggio e collocazione
dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a),* questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a).* Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici eletto-

rali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 23 marzo 2001

Il presidente: CHELI

01A3382

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Programma nazionale ricerca 2001-2003 (decreto legislativo n. 204/1998). (Deliberazione n. 150/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del citato decreto che prevedono fra l'altro:

che il Governo determini nel Documento di programmazione economica e finanziaria gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare;

che il C.I.P.E. valuti preliminarmente lo schema degli indirizzi da inserire nel DPEF e da utilizzare come base per la predisposizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR);

che il Programma nazionale ricerca e i suoi aggiornamenti annuali siano sottoposti all'approvazione del CIPE;

che il PNR definisca gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi, «alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le università e gli enti di ricerca»;

che le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, operino in coerenza con le finalità del PNR;

che sia istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) destinato a finanziare, su deliberazione di questo Comitato, specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel PNR;

Vista la legge n. 46 del 17 febbraio 1982, concernente «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», che all'art. 14 istituisce il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Vista la legge n. 808 del 24 dicembre 1985 concernente interventi a favore del settore aeronautico;

Vista la legge n. 266 del 7 agosto 1997 che, all'art. 4, comma 3, dispone finanziamenti a favore dei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico (EFA);

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 che detta disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e che, in particolare, agli articoli 5 e 6, definisce le caratteristiche dei procedimenti valutativi e negoziali;

Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 8, disciplina la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative;

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che all'art. 30 istituisce, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, un fondo speciale per la ricerca nel settore del trasporto, cui affluisce una quota pari all'1% degli stanziamenti per investimenti nei trasporti, al netto delle spese per operazioni finanziarie, e la cui ripartizione è di competenza del Ministro dei trasporti;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, concernente «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», che, all'art. 5 istituisce il Fondo agevolazioni per la ricerca (FAR);

Visto il d.d.l. Finanziaria 2001 approvato dal Senato in data 20 dicembre 2000 e attualmente all'esame della Camera dei Deputati (A.C. n. 7328-*bis*-B), che in particolare:

all'art. 103 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, di un fondo pari al 10% dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, da destinare, fra l'altro, al finanziamento della Ricerca scientifica, nel quadro del programma nazionale della ricerca, nella misura individuata dal Consiglio dei Ministri;

all'art. 104, istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB) con una dotazione pari a 75 mld. nel triennio;

all'art. 108, in relazione all'attivazione di agevolazioni a favore degli investimenti in ricerca e sviluppo attraverso lo strumento del credito d'imposta, conferisce al FAR e al FIT la somma di 270 mld. per ciascun fondo nel triennio 2001-2003;

Visto, altresì, che il succitato d.d.l. Finanziaria 2001 approvato dal Senato in data 20 dicembre 2000 e attualmente all'esame della Camera dei Deputati (A.C. n. 7328-*bis*-B):

agli articoli 109 e 110 istituisce presso il Ministero dell'ambiente un fondo per interventi di promozione dello sviluppo sostenibile con dotazione di 250 mld. per il triennio 2001-2003 e un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili, da finanziare con una quota del 3% delle entrate di cui all'art. 8 della citata legge n. 448/1998;

all'art. 111 assegna all'ENEA la somma di 200 mld. nel triennio per la realizzazione di un programma di ricerca, sviluppo e dimostrazione per la produzione di energia elettrica da energia solare e di un programma di ricerca e sviluppo sulle celle a combustibile ad alto rendimento;

all'art. 112 destina una quota non inferiore al 10% della dotazione del fondo di cui all'art. 103 della medesima legge a interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, comprese le relative attività di studio e ricerca; all'art. 123 istituisce un contributo annuale per la sicurezza alimentare destinato a finanziare il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità cui è assegnato anche, l'importo di lire 45 mld. per il triennio 2001-2003;

all'art. 145, comma 5, dispone che una quota definita dal C.I.P.E. delle disponibilità assegnate all'attuazione della citata legge n. 808/1985 sia destinata a progetti aerospaziali con particolari ricadute commerciali, con le modalità e nelle misure dalla stessa legge stabilite;

all'art. 145, comma 38, autorizza, per il 2001-2002, la spesa di complessivi 425 mld. per programmi del settore aeronautico di cui all'art. 4, comma 3, della citata legge n. 266/1997;

Visto il disegno di legge concernente «Disposizioni in materia di navigazione satellitare» approvato dal Senato in data 28 giugno 2000 e attualmente all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 7154), che, al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare autorizza la complessiva spesa di 600 mld., anche attraverso le relative attività di ricerca;

Visto il V programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 1998-2002, approvato il 22 dicembre 1999 dal Consiglio dei Ministri per la ricerca europea con Decisione n. 182/1999/EC;

Vista la propria delibera n. 51 del 25 maggio 2000 di approvazione delle linee guida per il programma nazionale di ricerca 2001-2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 20 luglio 2000, nella quale vengono individuati i principali obiettivi, orientamenti e priorità della politica della ricerca per il periodo 2001-2003;

Vista la propria delibera n. 113 del 2 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2000, con la quale questo Comitato, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di Piano generale dei trasporti e della logistica (PGT), richiama l'esigenza di assicurare il coordinamento operativo delle attività di ricerca previste dal PGT con il quadro definito dal Programma nazionale ricerca;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione», predisposto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in attuazione del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni italiane dell'Obiettivo 1;

Visto il «Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione» del 22 dicembre 1998 che riconosce il ruolo decisivo che la scienza, la tecnologia e la disponibilità di risorse umane qualificate rivestono per lo sviluppo, la competitività e la modernizzazione del paese e afferma la necessità di portare la relativa spesa in quota del PIL a livelli europei;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23-24 marzo 2000 che, individuando la ricerca come elemento generatore di sviluppo economico, occupazione e coesione sociale chiede, fra l'altro, che vengano poste in essere iniziative volte a promuovere la mobilità dei ricercatori, a creare un contesto favorevole agli investimenti privati in ricerca, a semplificare e rafforzare i sistemi di tutela brevettuale;

Visto il Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2001-2004, che nel capitolo «innovazione, formazione, cultura», riafferma, fra l'altro, la necessità di un crescente impegno in ricerca, nei limiti delle compatibilità finanziarie, richiamando la citata delibera di approvazione delle linee guida per il PNR;

Visto il Programma nazionale di ricerca 2001-2003 presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla IV Commissione CIPE «Ricerca e Formazione» in data 14 dicembre 2000 e su cui la Commissione ha espresso parere favorevole;

Tenuto conto dell'anomalia strutturale del Sistema scientifico e tecnologico nazionale evidenziata nei seguenti elementi:

la spesa in Ricerca in percentuale del PIL ed il numero di ricercatori in percentuale degli occupati pari a circa la metà del valore medio dei Paesi europei;

il tasso di crescita reale negativo tra il 1990 e 1998 della spesa in Ricerca scientifica che ha determinato un progressivo accrescimento del divario rispetto alla media europea;

la scarsa attrattività e competitività del mercato del lavoro nel settore Ricerca;

la persistente insufficienza della spesa in ricerca da parte delle imprese;

i deboli legami fra scienza e mercato e tra finanza e ricerca e l'inadeguata capacità di valorizzazione della conoscenza a fini economici e sociali;

la graduale riduzione nell'ultimo decennio della incidenza dei settori ad alta tecnologia sul PIL e sul totale delle esportazioni;

l'ampio ricorso a brevetti prodotti all'estero a fronte di una limitata produzione brevettuale interna.

Considerato che tale anomalia ha già prodotto e continua a produrre effetti negativi sulla competitività del nostro sistema socio-economico;

Tenuto conto, inoltre, della particolare situazione di sottodimensionamento e debolezza strutturale del sistema ricerca nel Mezzogiorno;

Considerato che la condizione di ritardo del sistema italiano della ricerca è stata di recente confermata dalla Commissione europea nella «Comunicazione sugli indicatori strutturali» del 27 settembre 2000 che, allo scopo di valutare i progressi compiuti dai vari paesi nell'attuazione della «strategia di Lisbona», ha preso in considerazione, per il settore ricerca, indicatori quali la spesa in ricerca e sviluppo, il numero dei brevetti nei settori dell'alta tecnologia, la quota di esportazioni di prodotti ad alta tecnologia, la quota PIL degli investimenti in «*venture capital*»;

Considerato il ruolo fondamentale e crescente dell'investimento in ricerca per assicurare la competitività del sistema economico nei mercati globali e, più in generale, il conseguimento degli obiettivi di occupazione qualificata e crescita civile del Paese;

Tenuto conto che il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 18 maggio 2000 ha invitato i governi dei paesi membri a portare, nel prossimo biennio la quota della spesa per ricerca al 3% del PIL;

Ritenuto che l'obiettivo di raddoppiare in sei anni la quota del PIL destinata all'investimento in ricerca, enunciato nelle linee guida, pur comportando un notevole impegno in termini di finanza pubblica, rappresenta una condizione minimale per evitare l'ampliarsi del divario nei confronti dei partner internazionali;

Ritenuto opportuno che le risorse relative al FISR per l'anno 2000, non ancora ripartite nel corso del corrente anno, siano destinate all'attuazione del PNR 2001-2003 e vengano ripartite secondo gli orientamenti espressi nel programma di cui alla presente delibera, concorrendo alla copertura degli interventi in esso previsti;

Tenuto conto che il conseguimento degli obiettivi indicati nelle Linee Guida in termini di quota della ricerca sul PIL comporterebbe una crescita globale della spesa annua per ricerca da 23.000 mld nel 2000 a circa 42.000 mld nel 2006, raggiungendo il pareggio tra quota pubblica e quota privata, e che, per conseguire tali obiettivi l'intervento pubblico dovrebbe passare dai 13.000 mld del 2000 ai 21.000 mld nel 2006;

Tenuto conto, in particolare che tale incremento, al fine di creare la necessaria discontinuità, dovrebbe concentrarsi nel triennio 2001-2003 con un impegno aggiuntivo rispetto al livello attuale pari a 8.000 mld. entro il 2003;

Considerato che un incremento degli investimenti in Ricerca comporterà una progressiva e rilevante crescita di occupazione qualificata;

Tenuto conto che il PNR 2001-2003 sopracitato prevede una spesa aggiuntiva nel triennio pari complessivamente a circa 5000 mld. di fondi statali ed è stato dimensionato in funzione delle risorse messe a disposizione dal d.d.l. finanziaria per il 2001;

Ritenuto necessario favorire una crescita dell'impegno del settore privato nel finanziamento degli investimenti in ricerca;

Ritenuto che la definizione di un quadro di riferimento pluriennale per il settore possa costituire un rilevante elemento di stimolo e di accrescimento dell'efficacia degli apporti sia del mondo della ricerca pubblica che di quello dell'impresa;

Tenuto conto che il PNR 2001-2003 sopra citato definisce finalità e strategie relative al complesso del sistema ricerca nazionale;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. È approvato il Programma nazionale ricerca 2001-2003 allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. Il programma approvato, in particolare, prevede tre classi di interventi:

a) Interventi strutturali con ritorni nel medio-lungo periodo (ex interventi 3.3.1.1 - 3.3.1.2 - 3.3.1.3. Linee Guida PNR);

b) Interventi di breve-medio periodo (ex interventi 3.3.2.1, .3.3.2.2 e 3.3.2.3. delle Linee Guida del PNR);

c) Azioni trasversali, ex interventi 3.3.3.1 delle Linee Guida del PNR).

In ciascuna classe di interventi sono comprese le azioni e i temi di seguito riportati:

A. PROGRAMMI STRUTTURALI CON RITORNI NEL MEDIO-LUNGO PERIODO

INTERVENTI	COSTO PREVISTO (mld.)	
	Totale	Di cui Stato
A.1 Programmi strategici orientati allo sviluppo di nuove opportunità tecnologiche e di nuovi mercati e di Reti di Centri di Eccellenza per R&S, interdisciplinari e con partenariato pubblico/privato	**1460**	**1022**
A.1.1 Macro-obiettivo qualità della vita	***590***	***413***
A.1.1.1 Programma strategico post genoma 4 Grandi Progetti Obiettivo • fisiologia e ingegneria cellulare • identificazione di alterazioni molecolari connesse alla genesi e allo sviluppo di malattie • prevenzione e cura delle malattie comuni e rare, farmaci innovativi, vaccini e terapia genica • identificazione ed analisi di determinanti genetici e non, che influenzano l'espressione di rilevanti caratteri agronomici e zootecnici: Organismi geneticamente modificati (OGM) di interesse alimentare e zootecnico, anche al fine di studiarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente	300	210
A.1.1.2 Programma strategico nuova ingegneria medica 5 Grandi Progetti Obiettivo • chirurgia assistita da calcolatore • neo-organi e ingegneria tissutale • nuove tecnologie di immagine non ionizzanti e/o non invasive • terapie genetiche emergenti • tecniche di monitoraggio, cura e riabilitazione remota	200	140

A.1.1.3 Programma strategico neuroscienze 3 Grandi Progetti Obiettivo • conoscenza dei meccanismi molecolari e cellulari che regolano nel SNC i processi biologici e psicologici durante lo sviluppo, la maturità e l'invecchiamento • basi molecolari dei meccanismi patogeni delle malattie neurologiche, neurodegenerative e psichiatriche • utilizzo delle conoscenze genomiche e post-genomiche per lo sviluppo di nuovi mezzi diagnostici e farmacologici	50	35
A.1.1.4 Programma strategico qualità alimentare e benessere 2 Grandi Progetti Obiettivo • metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto agli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale • metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella catena agro-alimentare e nell'ambiente	40	28
A.1.2 Macro-obiettivo Crescita competitiva sostenibile	***670***	***469***
A.1.2.1 Programma strategico Tecnologie abilitanti la Società della conoscenza (ICT) 6 Grandi Progetti-Obiettivo • metodologie, tecnologie e piattaforme per i processi critici di sviluppo, prova, manutenzione ed evoluzione del software • Tecnologie e processi per la gestione della conoscenza dell'apprendimento • Reti e netputing • Il futuro del wireless • Metodi analitici e numerici avanzati • Sviluppo di piattaforme abilitanti "comunità intelligenti"	450	315
A.1.2.2 Programma strategico nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato delle tecnologie dei materiali con impatto sull'ambiente, alimentazione, trasporti, TLC, meccanica e biomedicina 4 Grandi Progetti-Obiettivo	220	154

• Sviluppo di tecnologie per la sintesi e la manipolazione della materia su scala nanometrica • Sviluppo e ingegnerizzazione delle nanostrutture • Sviluppo e realizzazione di sistemi miniaturizzati con caratteristiche multifunzionali • Sviluppo integrato su scala multidimensionale delle tecnologie dei materiali strutturali		
A.1.3.Macro Obiettivo Ambiente ed energia	***160***	***112***
A.1.3.1 Programma strategico Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici 1 Grande Progetto-Obiettivo • Simulazioni e previsioni del cambiamento climatico	40	28
A.1.3.2 Programma strategico Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia 2 Grandi Progetti-Obiettivo • Vettore Idrogeno • Celle a combustibile	120	84
A.1.4 Macro-obiettivo le civiltà mediterranee nel sistema globale	***40***	***28***
A.1.4.1 Programma strategico Eredità e prospettive delle scienze umane 1 Grande Progetto-Obiettivo • Storia, arte e letteratura come strumenti di dialogo fra le culture mediterranee, mittleeuropee ed atlantiche	10	7
A.1.4.2 Programma strategico Scienza e tecnologia nella Società della conoscenza 2 Grandi Progetti-Obiettivo • Nuove dinamiche e processi economici e sociali emergenti fra globalizzazione, società multi-etniche ed economia digitale • I paradigmi del rapporto tra scienza, opinione pubblica, mezzi di comunicazione e decisori pubblici	20	14

A.1.4.3 Programma strategico Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini 1 Grande Progetto-Obiettivo • Formazione e ricerca per la tutela giurisdizionale dei diritti e della sicurezza dei cittadini	10	7
A.2 Potenziamento della Ricerca di base in tutte le componenti del Sapere • Progetti di ricerca proposti da Università, Enti pubblici e privati di Ricerca e/o gruppi di ricercatori ad essi afferenti • Progetti di Cooperazione Internazionale	**320**	**224**
A.3 Grandi Infrastrutture	**320**	**224**
• Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici	90	63
• Laser Ultrabrillante Pulsato per Raggi X multi-scopo	230	161
A.4 Ringiovanimento del Sistema Scientifico Nazionale • Reclutamento con contratto triennale di n. **2500** giovani ricercatori (da inserire negli interventi di cui ai punti A.1, A.2, A.3, C)	**300**	**300**
A.5 Contratti per il reclutamento su scala internazionale di scienziati e ricercatori	**50**	**50**
TOTALE A **(Lire mld)** **(Meuro)**	**2450** **1265,319**	**1820** **939,952**

Il finanziamento degli interventi strutturali, previsto, per la parte a carico del bilancio statale, in complessivi 1820 Mld (939,952 Meuro), sarà assicurato con risorse FIRB incrementate a valere sulla quota del 10% riveniente dal rilascio delle licenze UMTS e per ulteriori 200 Mld (103,291 Meuro), a valere sui fondi speciali assegnati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dal d.d.l. finanziaria 2001 per il triennio 2001-2003.

Al finanziamento degli interventi di cui al punto A si procederà attraverso:

modalità procedurali negoziali, anche mediante l'emanazione di specifici bandi, per gli interventi A.1 e A.3;

modalità procedurali valutative a sportello per gli interventi A.2.

Per gli interventi A.4 e A.5 saranno previste specifiche quote di risorse all'interno degli interventi A.1, A.2, A.3.

Le modalità di gestione degli interventi di tipo A saranno definite con successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

B. INTERVENTI DI BREVE-MEDIO PERIODO

B.1 Ricerca per l'innovazione nel manifatturiero, nell'agroalimentare e nelle PMI:

produzione efficiente;

produzione intelligente;

processi e progettazione eco-efficienti;

produzione ed organizzazione del lavoro;

riqualificazione, conservazione e produzione delle risorse agro-alimentari.

B.2 Ricerca per l'innovazione nei Trasporti e nell'Intermodalità

Trasporti terrestri e Tecnologie marine:

veicoli economici, ecologici ed intelligenti

veicoli innovativi e sicuri;

interazione uomo-veicolo;

navi e mezzi marini avanzati;

uso del mare a fini di trasporto;

monitoraggi e/o esplorazione del mare.

Mobilità e Intermodalità sostenibili:

scenari socioeconomici;

studi sulle diverse condizioni (infrastrutturali, ambientali, di sicurezza rispetto ad incidenti e rispetto ad attività illecite, legate ai fattori umani);

nuove prospettive di natura tecnica ed organizzativa per la gestione dei sistemi di trasporto;

Aeronautica:

riduzione dei costi e tempi di arrivo sul mercato;

aumento dell'efficienza;

aumento della compatibilità ambientale;

aumento della capacità operativa e della sicurezza.

B.3 Ricerca per l'innovazione nella gestione dei Beni culturali:

Sviluppo di pratiche innovative per la fruizione di massa;

Tecniche diagnostiche non distruttive;

Tecnologie di recupero e conservazione;

Analisi dell'impatto del microclima sullo stato di conservazione;

B.4 Ricerca per la tutela dell'Ambiente e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili:

Riduzione delle emissioni in atmosfera;

Minore uso delle risorse naturali non riproducibili;

Riduzione del consumo di risorse idriche;

Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico;

Minore consumo energetico;

Maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili;

Modelli economici, sociali e tecnologici di sviluppo sostenibile;

Monitoraggio e controllo dei processi di dissesto idrogeologico e del territorio;

Interventi, strutturali e non, di mitigazione del rischio idraulico e da dissesto del terreno;

Sistema cartografico e di riferimento come base unitaria per la mappatura della conoscenza dell'esistente e delle progettazioni future.

B.5 *Spin-off* e formazione imprenditoriale:

Promozione e formazione di imprenditori e manager in grado di creare valore economico e sociale attraverso la gestione integrata delle conoscenze e delle tecnologie.

IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BREVE-MEDIO PERIODO

Il finanziamento degli interventi di breve-medio periodo per il triennio sarà assicurato dalle risorse FISR, compresi i fondi relativi all'anno 2000, FAR, FIT, integrate da assegnazioni specifiche per le diverse linee d'intervento, rese disponibili dalle singole amministrazioni ed in particolare dalle risorse di seguito indicate, da attivare con modalità ed intensità che saranno definite d'intesa con le amministrazioni competenti.

B1 RICERCA PER L'INNOVAZIONE NEL MANIFATTURIERO, NELL'AGROALIMENTARE E NELLE PMI

Credito d'imposta di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 270 mld. (art. 108 ddl fin. 2001).

Credito d'imposta di competenza del Ministero dell'industria, 270 mld (art. 108 ddl fin. 2001).

Quota da definire del fondo istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità (art. 123 ddl fin. 2001).

B2 RICERCA PER L'INNOVAZIONE NEI TRASPORTI E NELL'INTERMODALITÀ

Quota del fondo istituito presso il Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 144/1999 per l'effettuazione di attività di studio, consulenza, ricerca e alimentato con l'1% degli investimenti realizzati nel settore trasporti;

Quota da definire sulle disponibilità di cui alla legge n. 808/1985 da destinare a progetti aerospaziali (art. 145, comma 5 ddl fin. 2001);

Quota dei 445 mld. per i programmi nel settore aeronautico di cui all'art. 4 della legge n. 266/1997 (art. 145, comma 38 ddl fin. 2001);

Quota destinata alla ricerca delle iniziative nel settore della navigazione satellitare di cui alle premesse.

B3 RICERCA PER L'INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DEI BENI CULTURALI

Risorse da definire d'intesa con il Ministero competente.

B4 RICERCA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE FONTI RINNOVABILI

B.4.1. Tutela ambiente:

Quote da definire dei fondi istituiti presso il Ministero dell'ambiente per la promozione dello sviluppo

sostenibile, 250 mld. (art. 109 ddl fin. 2001), per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica, 3% delle entrate della carbon tax (art. 110 ddl fin. 2001) e della quota parte del fondo costituito con proventi UMTS riservata a interventi in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 112 ddl fin. 2001).

B.4.2 Promozione efficienza energetica e fonti rinnovabili:

contributo straordinario di 200 mld concesso all'ENEA per l'attuazione di un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa su scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare (art.111 ddl fin. 2001).

B5. Spin-off e formazione imprenditoriale:

linea finanziata attraverso l'utilizzo coordinato di FAR e FIT.

Il CIPE, tramite l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 204/1998, curerà il coordinamento di questi interventi nella loro fase di impostazione ed attuazione ed inoltre assicurerà l'integrazione degli apporti finanziari delle diverse Amministrazioni con il Fondo FISR.

A valere sulla quota del 10% dei proventi delle licenze UMTS, la dotazione del FAR, del FISR e del FIT verrà incrementata con gli importi qui di seguito indicati:

250 miliardi (129,114 Meuro) al FAR per attività connesse con «Ricerca per l'Innovazione nel Manifatturiero, nell'agro-alimentare e nelle PMI» e di «*Spin-off* e formazione imprenditoriale»;

50 miliardi (25,823 Meuro) al FIT per attività connesse con la valorizzazione dei risultati della ricerca in attività innovative delle imprese;

100 miliardi (51,646 Meuro) al FISR, così ripartiti:

25 Mld. per attività di ricerca in campo ambientale;

25 Mld. per attività di ricerca in campo energetico;

20 Mld. per attività nel campo dello sviluppo tecnologico per l'osservazione della terra;

15 Mld. per attività di ricerca in campo agro-alimentare;

15 Mld. per attività di ricerca nel campo dei beni culturali.

C. AZIONI TRASVERSALI

C.1 Sostegno all'internazionalizzazione del Sistema Scientifico Nazionale e alla sua apertura verso i Paesi in via di sviluppo con particolare attenzione al mediterraneo extracomunitario:

assunzione nei Programmi Strategici di direttrici prioritarie comunitarie;

sviluppo di Centri di Eccellenza convergenti sulla strategia comunitaria per lo Spazio Europeo della Ricerca;

costituzione di due Grandi lnfrastrutture di Ricerca integrabili nell'Europa e nell'area Mediterranea;

sostegno a progetti di ricerca mirati alla internazionalizzazione.

C.2 Incentivi per premiare la produttività e l'eccellenza del lavoro di ricerca;

C.3 Valutazione, monitoraggio ed aggiornamento del PNR:

monitoraggio ed accompagnamento all'interno dei grandi Progetti-Obiettivo;

prospezione sulle tendenze scientifiche e tecnologiche a livello globale;

analisi delle migliori pratiche nella definizione e gestione delle politiche scientifiche e tecnologiche.

C.4 Valorizzazione delle opportunità connesse al passaggio delle competenze centro-periferia sulle materie del trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione:

intese con le regioni per un impatto diffusivo dei risultati della ricerca;

interventi co-finanziati Stato-Regioni per la messa a punto di progetti di fattibilità di iniziative di ricerca, di diffusione tecnologica e di valorizzazione di risultati di ricerca;

attuazione del protocollo di intesa già stipulato con le Regioni dell'Obiettivo 1 su modalità e meccanismi di integrazione PON Ricerca-POR.

IL FINANZIAMENTO DELLE AZIONI TRASVERSALI

C.1 Il finanziamento dell'azione «Sostegno all'internazionalizzazione del Sistema Scientifico Nazionale e alla sua apertura verso i Paesi in via di sviluppo con particolare attenzione al mediterraneo extracomunitario» sarà assicurato all'interno degli interventi di cui al punto A (interventi strutturali con ritorni nel medio lungo periodo).

C.2 Il finanziamento dell'incentivazione della produttività e dell'eccellenza del lavoro di ricerca sarà assicurata nella gestione complessiva degli interventi previsti e il relativo costo sarà a carico di ciascuna linea d'intervento.

C.4 Il finanziamento pubblico per l'azione «Valutazione, monitoraggio ed aggiornamento del PNR», per un importo di 50 Mld. (25,823 Meuro) di cui 30 (15,494 Meuro) destinati ad attività di monitoraggio, sarà assicurato dal FIRB alimentato a valere sulla quota del 10% riveniente dal rilascio delle licenze UMTS.

C.3 Il finanziamento dell'azione «Valorizzazione delle opportunità connesse al passaggio delle competenze centro-periferia sulle materie del trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione» sarà assicurato nell'ambito di specifici accordi che saranno stipulati con le Regioni.

3. Eventuali scostamenti delle risorse effettivamente disponibili rispetto ai fabbisogni indicati nel PNR, comporteranno corrispondenti variazioni o rimodulazioni degli interventi programmati, in misura idonea ad assicurarne la compatibilità con le risorse allo scopo destinate dai documenti di bilancio.

4. È confermato l'obiettivo base, già enunciato nella citata delibera 25 maggio 2000 di approvazione delle linee guida per il PNR, di allineare entro il 2006, l'investimento per ricerca dell'Italia ai livelli medi europei.

Anche in vista del perseguimento di tale obiettivo, nell'attuazione del piano si attribuirà particolare rilievo al coinvolgimento nei programmi previsti dal Piano, dei soggetti pubblici, in particolare le Regioni, e privati.

In particolare, per stimolare l'afflusso di capitali privati verso le attività di ricerca, verranno adottate iniziative atte a favorire la diffusione di idonei strumenti finanziari.

5. Nell'attuazione del PNR, verrà rafforzata la capacità di spesa efficace del sistema ricerca, soprattutto attraverso l'utilizzo dei meccanismi di monitoraggio e valutazione previsti dal Piano.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmetterà annualmente al C.I.P.E., preliminarmente alla proposta di aggiornamento del PNR, una relazione informativa sullo stato di attuazione del Piano e sulle relative problematiche.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 131

01A3062

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai piani stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000. (Deliberazione n. 23/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva CEE n. 91/271 concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e di taluni settori industriali e visti in particolare gli articoli 3 e 4 che fissano gli obblighi e le connesse scadenze temporali, cui devono attenersi gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti totali superiore a 15.000;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, come successivamente integrata e modificata, recante una nuova disciplina in materia di risorse idriche e finalizzata principalmente ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse stesse, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua;

Visti in particolare della predetta legge:

l'art. 8, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato,

l'art. 11, comma 3, concernente la predisposizione da parte di comuni e province, sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni e previa ricognizione delle opere esistenti, di un programma degli interventi necessari ad un uso efficiente delle risorse idriche, corredato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale organizzativo.

l'art. 18 in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica;

Visto l'art. 3, commi 42-47, della legge 2 dicembre 1995, n. 549, concernente la determinazione della «quota di tariffa» riferita al servizio di depurazione;

Visti l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, e l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che demandano a questo comitato il compito di fissare, sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994, criteri, parametri e limiti per la determinazione dei corrispettivi delle tre componenti del servizio idrico;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha tra l'altro disciplinato la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale e che all'art. 8 vincola, tra l'altro, i proventi derivanti dall'applica-

zione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;

Visti gli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che recepiscono gli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;

Visto l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 152/1999, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora l'inattività delle regioni e degli enti locali comporti inadempienza agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione;

Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che delinea il quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che tra l'altro reca specifiche risorse per la tutela delle acque e per l'attuazione del servizio idrico integrato;

Visto in particolare l'art. 141, comma 4, della predetta legge, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999, demanda alle autorità di ambito, ovvero se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge n. 36/1994, prevedendo altresì, in caso di inerzia delle predette autorità e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le proprie delibere numeri 132/1995, 215/1995, 255/1996, 256/1996, 248/1997, 13/1998, 8/1999 e 62/2000 concernenti direttive per la determinazione, in via transitoria, dei corrispettivi del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione ed in particolare le delibere n. 8/1999 e n. 62/2000 che hanno privilegiato gli investimenti tesi ad accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 36/1994, presupponendo in particolare per fognatura e depurazione, forme di accantonamento dei proventi da tariffa, in linea con quanto previsto dalla legge n. 344/1997;

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 57, concernente la finalizzazione ed il riparto delle somme affluite nel triennio 1994 - 1996 al fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge n. 36/1994;

Visto il quadro comunitario di sostegno 2000-2006 che, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi strutturali nel settore del servizio idrico integrato, pone obblighi precisi in ordine alla tipologia degli interventi da realizzare, stabilendo che nel primo triennio (2000/2002) il cofinanziamento deve essere destinato ad opere comprese negli accordi di programma quadro inseriti nelle intese istituzionali di programma, nonché a quelle riguardanti situazioni di dichiarata criticità ambientale, mentre per il secondo triennio il cofinanziamento stesso resta subordinato alla costituzione dell'autorità di ambito, alla effettuazione della ricognizione delle infrastrutture esistenti e all'approvazione del piano di ambito;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 che, tra l'altro, si pone l'obiettivo di realizzare nel periodo 2002/2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di *project financing* per un ammontare programmatico di 10.000 miliardi di lire;

Considerato che il medesimo quadro comunitario di sostegno pone, tra i criteri prioritari per l'attuazione del programma del ciclo integrato dell'acqua, l'incentivazione del ricorso alla finanza di progetto;

Considerato che le delibere di questo comitato numeri 14/2000, 84/2000 e 138/2000, nel ripartire le risorse a favore delle aree depresse, hanno indicato, tra le finalizzazioni prioritarie dei finanziamenti, il settore del ciclo integrato dell'acqua;

Considerato che al finanziamento dei programmi stralcio possono concorrere molteplici canali di finanziamento delle infrastrutture idriche e che, ai fini di un uso ottimale delle risorse pubbliche e private, è opportuno prevedere che i predetti programmi a stralcio, previa ricognizione delle priorità di intervento urgente per l'adeguamento agli obblighi di legge, siano formulati tenendo conto della necessità di accellerare l'emanazione dei piani di ambito, in linea con gli indirizzi comunitari;

Considerato che per la predisposizione dei programmi stralcio è indispensabile disporre, con riferimento ai settori fognatura e depurazione, di un quadro certo dei proventi da tariffa accantonati e/o utilizzati (o programmati) per investimenti in linea con gli obblighi comunitari più urgenti;

Ritenuto opportuno, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 36/1994, affidare alle regioni, al di là dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi, un ruolo di coordinamento dei programmi stralcio e al Ministero dell'ambiente il compito di raccordare, nell'ambito degli accordi di programma quadro, gli interventi a stralcio con quelli inseriti nel programma straordinario di cui alla legge n. 135/1997 o in altre leggi di settore, onde evitare duplicazioni e dispersione di risorse;

Delibera:

1. Le autorità di ambito o, se queste non sono ancora operative, le province, ai fini della predisposizione dei programmi stralcio previsti dall'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000, per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di depurazione e fognatura di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999, provvedono, anche avvalendosi dei fondi di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 36/1994, al completamento della ricognizione, ove non già ultimata, delle opere di fognatura e depurazione esistenti e di quelle in corso di realizzazione, verificandone la coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente. Nel caso di perdurante inadempienza delle predette autorità e province al dettato legislativo, i presidenti delle giunte regionali subentrano, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei compiti di cui al presente punto. A tal fine le regioni, con il supporto del Ministero dell'ambiente, predispongono idonei strumenti per monitorare la corretta attuazione del predetto comma 4 dell'art. 141, riferendo a questo comitato entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente delibera.

2. Le autorità di ambito, nel caso siano già stati approvati i piani di ambito, individueranno gli interventi prioritari da realizzare in adeguamento a quanto previsto dall'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000. Nel caso invece che tali piani non siano stati approvati, i soggetti competenti predisporranno, per ciascun ambito territoriale ottimale, i programmi stralcio, inserendovi gli interventi indifferibili correlati all'attuazione degli adempimenti di cui al punto 1) scaduti o di immediata scadenza e riservando ai programmi stessi tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste dalle leggi di settore, ivi compresa la finanziaria 2001, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti ed i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione ed il completamento di opere e impianti.

3. Nel caso di programmi stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di risorse ulteriori, rispetto a quelle già disponibili, i piani finanziari dovranno indicare le possibili fonti di copertura pubbliche o private.

4. I programmi stralcio saranno comunicati alle regioni, in modo che queste, in caso di ricorso a finanziamenti pubblici (nazionali, regionali e comunitari), provvedano a farne oggetto di appositi accordi di programma quadro, nell'ambito delle intese istituzionali di programma. Gli accordi quadro terranno anche conto degli interventi realizzati, o in corso di attuazione, a valere sul programma straordinario di cui alla legge n. 135/1997 richiamata in premessa o ad altre leggi di settore, e, a tal fine, i programmi stralcio saranno trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente.

5. L'eventuale utilizzo dei fondi strutturali per il cofinanziamento dei programmi stralcio può avvenire solo nell'ambito degli accordi di programmna quadro, stipulati nel contesto delle intese istituzionali di programma, fermo restando che tale utilizzo resta limitato all'anno 2002, potendosi nel prosieguo ricorrere alle risorse comunitarie solo in presenza dei piani di ambito.

6. L'eventuale utilizzo, per l'attuazione dei programmi stralcio, delle risorse per le aree depresse è vincolato all'adozione degli stessi criteri e delle stesse modalità previste per il quadro comunitario di sostegno 2000-2006, in linea con gli orientamenti già seguiti da questo comitato in sede di finalizzazione delle risorse riservate alle infrastrutture per il 2000-2001 e destinate prioritariamente all'asse del ciclo integrato dell'acqua, oltre che a quelli della mobilità e del riassetto idrogeologico.

7. Questo comitato, nell'esercizio della potestà tariffaria attribuitagli nelle more dell'attuazione della legge n. 36/1994, subordinerà l'introduzione di eventuali incrementi tariffari per investimenti al rilascio, da parte dell'autorità d'ambito o della provincia, di una attestazione, come da modello allegato, concernente i proventi da tariffa globalmente accantonati ed il loro eventuale utilizzo secondo quanto autocertificato dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione. Detta attestazione dovrà pervenire a questo comitato e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 30 giugno 2001.

8. Le risorse individuate per l'attuazione dei programmi stralcio saranno poste a disposizione degli enti attuatori di cui al punto 1) della presente deliberazione.

9. Allo scopo di garantire la coerenza dei programmi stralcio con le linee programmatiche da perseguire nel settore, le regioni, nel quadro della concertazione con le autorità di ambito e gli enti locali interessati, assumono adeguate iniziative per una proficua azione di coordinamento.

10. Al fine di accelerare l'entrata a regime della legge n. 36/1994, anche in considerazione dei vincoli posti dal quadro comunitario di sostegno ed in vista del miglior utilizzo dei fondi comunitari, saranno escluse da ulteriori assegnazioni di risorse nel settore quelle aree per le quali non siano stati adottati, entro il secondo semestre 2002, i piani di ambito.

Roma, 8 marzo 2001

Il presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 173

ALLEGATO

PROVENTI ACCANTONATI DA TARIFFA (1)
(valori espressi in milioni di lire, al netto dell'IVA)

ATO O PROVINCIA DI................

	1996	1997	1998	1999	2000 (2)
1. SERVIZIO FOGNATURA					
Ricavo complessivo					
Quota annua accantonata per investimenti					
Quota annua investita					
Accantonamento complessivo al 31/12					
2. SERVIZIO DEPURAZIONE					
Ricavo complessivo					
Ricavo derivante da utenze non depuratecollegate alle fognature					
Ricavo eccedente le necessità gestionali					
Quota annua accantonata					
Quota annua investita					
Accantonamento complessivo al 31/12					
3. NOTE (eventuali)					

Si attesta il contenuto di cui sopra

Il Rappresentante Legale (3)

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) Il prospetto aggrega i dati dei gestori operanti nell'ambito territoriale ottimale cui è riferito il programma stralcio
2) Se per il 2000 non è disponibile il dato di bilancio, indicare il dato a preconsuntivo specificando la circostanza in nota
3) Per la Provincia l'attestazione è sottoscritta dal Presidente o dall'Assessore competente

01A3349

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2001.

Determinazione per l'anno 2001 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999 con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione e al funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1417 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2000, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 2000;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 2001;

Considerato che non vi sono elementi che giustifichino l'aumento, per l'anno 2001, della misura del predetto contributo già fissata per l'anno 2000 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1417 del 28 dicembre 1999;

Dispone:

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, primo comma, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2001, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2000.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3348

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 8 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università Ca' Foscari di Venezia emanato con decreto rettorale 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale 677/lnt. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997), decreto rettorale 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999), e con decreto rettorale 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000), e in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 7 novembre 2000 che, a norma del succitato art. 61, ha approvato le modifiche all'art. 10 e all'art. 24 dello statuto di ateneo;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 12 dicembre 2000 che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche dei suddetti articoli 10 e 24;

Vista la nota prot. 573 del 28 febbraio 2001 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette modifiche;

Ritenuto che il procedimento per modificare lo statuto di ateneo si sia utilmente concluso e si possa procedere alla pubblicazione delle modifiche in *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università Ca' Foscari di Venezia, approvato con i decreti rettorali citati in premessa, è così modificato:

L'art. 10 - «Il Prorettore», viene sostituito dal seguente:

«Art. 10 - Prorettori.

1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

2. Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico; egli può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facoltà di appartenenza.

3. Il rettore può nominare, tra i professori di ruolo dell'Università, prorettori attribuendo a ciascuno compiti e ambiti di competenza. I prorettori hanno delega alla firma degli atti e rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.»

L'art. 24 - «Funzioni dirigenziali», viene sostituito dal seguente:

«Art. 24 - Funzioni dirigenziali.

1. Ai dirigenti competono l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture che dirigono. Sono responsabili dell'attività svolta da tali strutture, della loro efficienza ed efficacia, della realizzazione dei programmi per il conseguimento degli obiettivi, del budget e delle risorse umane e strumentali attribuite. Sono tenuti all'attuazione, nell'ambito degli incarichi assegnati, di quanto deciso dagli organi accademici e dalla direzione amministrativa, compatibilmente con le risorse a disposizione. È loro compito garantire la regolarità e legittimità dell'azione amministrativa. È loro dovere proporre azioni per il miglioramento delle prestazioni dell'ateneo. Sono valutati annualmente in base ai risultati conseguiti.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene per concorso per titoli ed esami.

3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato dal consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, d'intesa con il rettore. Tali incarichi sono attribuiti a personale dipendente, con o senza qualifica dirigenziale, e a soggetti terzi, sulla base dell'articolazione delle posizioni organizzative e secondo criteri di professionalità ed esperienza acquisita.

4. L'incarico a personale dipendente di ruolo con qualifica dirigenziale avviene mediante lettera d'incarico nella quale risulti, tra l'altro, l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno di due anni, rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.

5. L'incarico a personale dipendente senza qualifica dirigenziale o a personale non dipendente avviene mediante contratto a tempo determinato. L'attribuzione a personale dipendente senza qualifica dirigenziale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. L'attribuzione dell'incarico a personale non dipendente avviene a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e prevede la partecipazione alla selezione di chiunque, in possesso dei requisiti, intenda essere valutato. In entrambi i casi il contratto prevede l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno di due anni, rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.

6. L'attribuzione dell'incarico a personale non dipendente avviene in misura limitata e in casi particolari, a seguito di vagliate e motivate valutazioni ed esigenze.

7. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore amministrativo o dal rettore per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.»

Venezia, 8 marzo 2001

Il rettore: RISPOLI

01A3178

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 1° marzo 2001.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale - Centro di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa di Rovigo - Società a responsabilità limitata - in breve C.A.F. Imprese CNA Rovigo S.r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164 del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dal professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita - al sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 3 gennaio 2001 con la quale la società «Centro di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa di Rovigo - Società a responsabilità limitata» con forma abbreviata «C.A.F. Imprese C.N.A. Rovigo S.r.l.» con sede in Rovigo, via Silvestri n. 3 - codice fiscale e Partita I.V.A. n. 01167550290 - legalmente rappresentata dal presidente del consiglio d'amministrazione, sig. Gherardini Renato, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 12 dicembre 2000 a rogito notaio dott. Alessandro Wurzer - n. 72320 di repertorio e n. 9340 di raccolta - nonché lo statuto ad esso allegato;

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 31 gennaio 2001 a rogito notaio dott. Alessandro Wurzer - n. 72756 di repertorio e n. 9463 di raccolta - con il quale è stato adeguato lo statuto ed il capitale sociale che risulta sottoscritto per l'importo di euro 52.000 pari a lire 100.686.040 è stato versato presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Filiale di Rovigo giusta quietanze rilasciate il 12 dicembre 2000 ed il 31 gennaio 2001;

Considerato che i soci della costituita società sono:

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Rovigo, con sede in Rovigo, via Silvestri n. 3 - codice fiscale n. 80005090295;

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - associazione provinciale di Verona, con sede in Verona, via Cà di Cozzi n. 41 - codice fiscale n. 80008340236;

Viste le deleghe in data 7 marzo 2000 con le quali la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, con sede in Roma, ha rilasciato l'autorizzazione alla costituzione di un Centro di assistenza fiscale alle imprese alle associazioni territoriali sopraindicate;

Considerato che la confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed è stata costituita nel 1946;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 31843054, stipulata in data 21 dicembre 2000 con l'Unipol Assicurazioni, agenzia di Rovigo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art, 7, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 21 dicembre 2000 dall'Ordine dei dottori commercialisti di Rovigo in merito all'insussistenza di procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile fiscale, dott.ssa Margherita Mazzucato, iscritta al n. 60 dell'Albo tenuto dal suddetto Ordine;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «Centro di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa di Rovigo - Società a responsabilità limitata» con forma abbreviata «C.A.F. Imprese C.N.A. Rovigo S.r.l.» con sede in Rovigo, via Silvestri n. 3 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01167550290 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 1° marzo 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A3041

DECRETO 1° marzo 2001.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, C.A.F. Imprese CNA Verona S.r.l. - Servizi per la gestione e lo sviluppo d'impresa Centro di assistenza fiscale, in breve C.A.F. Imprese CNA Verona S.r.l., in Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che, al Capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del Direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 15 gennaio 2001 con la quale la società «C.A.F. Imprese CNA Verona S.r.l. - Servizi per la gestione e lo sviluppo d'impresa Centro di assistenza fiscale» con forma abbreviata «C.A.F. Imprese C.N.A. Verona S.r.l.», con sede in Verona, via Cà di Cozzi n. 41, codice fiscale e partita I.V.A. 02998830232, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio d'amministrazione, sig.ra Albrigi Maria Luisa, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 dicembre 1999 a rogito notaio dott. Alberto Androvetto, n. 57387 di repertorio e n. 15131 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato, da cui risulta che il capitale sociale sottoscritto di L. 100.000.000 è stato interamente versato presso il Banco Ambrosiano Veneto - Filiale di Verona, giusta quietanza rilasciata in data 21 dicembre 1999;

Considerato che i soci della costituita società sono:

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Verona - con sede in Verona, via Cà di Cozzi n. 41 - codice fiscale 80008340236;

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Vicenza - con sede in Vicenza, via Giordano n. 4 - codice fiscale 80015910245;

Viste le deleghe in data 16 novembre 1999 con le quali la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, con sede in Roma, ha rilasciato l'autorizzazione alla costituzione di un Centro di assistenza fiscale alle imprese alle Associazioni territoriali sopraindicate;

Considerato che la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed è stata costituita nel 1946;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 30293433, stipulata in data 1° marzo 2000 con l'Unipol Assicurazioni - Agenzia di Verona - ai sensi dell'art. 6, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 164/1999;

Visto l'atto di variazione della suddetta polizza stipulato in data 29 dicembre 2000;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, della società di servizi «C.S.A. S.c.r.l. Centro servizi per l'artigianato» con sede in Verona, via Cà di Cozzi n. 41 - codice fiscale e partita I.V.A. 01814850234;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale della predetta società di servizi è posseduto interamente dagli associati alle predette organizzazione che ha costituito il C.A.F.;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 27 dicembre 2000 dal dott. Benini Giuseppe iscritto al n. 400 dell'Ordine dei dottori commercialisti di Verona, rilasciata nella sua qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, in merito all'insussistenza di procedimenti disciplinari a suo carico;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «C.A.F. Imprese CNA Verona S.r.l. Servizi per la gestione e lo sviluppo d'impresa Centro di assistenza fiscale» con forma abbreviata «C.A.F. Imprese C.N.A. Verona S.r.l.», con sede in Verona, via Cà di Cozzi n. 41 - Codice fiscale e partita I.V.A. 02998830232 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 1° marzo 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A3049

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 26 marzo 1998.

Il giorno 9 febbraio 2001 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 26 marzo 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 22 giugno 2000 n.194, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2000.

In conformità all'art. 9, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 9 febbraio 2001.

01A3154

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.25976-XV.J(3206) del 30 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

CENTAURI 5R;
CENTAURI 10R;
VEGA 4T;
VEGA 8T;
VEGA 5TCC;
ALDEBARAN 70;
ALDEBARAN 75;
ALDEBARAN MAX 90;
PERSEO 70 versione colore stelle oro salice;
PERSEO 70 versione colore stelle crackers;
PERSEO 70 versione colore stelle rosse;
PERSEO 70 versione colore stelle gialle;
PERSEO 70 versione colore stelle arancio;
PERSEO 70 versione colore stelle viola;
PERSEO 70 versione colore stelle bianco tremolanti;
PERSEO 70 versione colore stelle argento;
PERSEO 70 versione colore stelle bianche intermittenti;
PERSEO 70 versione colore stelle bianche;
PERSEO 70 versione colore stelle verdi;
PERSEO 70 versione colore stelle blu;
PERSEO 70 versione colore stelle giallo tremolanti;
PERSEO 70 versione colore stelle verdi intermittenti;
ORIONE 75 versione colore stelle oro salice;
ORIONE 75 versione colore stelle crackers;
ORIONE 75 versione colore stelle rosse;
ORIONE 75 versione colore stelle gialle;
ORIONE 75 versione colore stelle arancio;
ORIONE 75 versione colore stelle viola;
ORIONE 75 versione colore stelle bianco tremolanti;
ORIONE 75 versione colore stelle argento;
ORIONE 75 versione colore stelle bianche intermittenti;
ORIONE 75 versione colore stelle bianche;
ORIONE 75 versione colore stelle verdi;
ORIONE 75 versione colore stelle blu;
ORIONE 75 versione colore stelle giallo tremolanti;
ORIONE 75 versione colore stelle verdi intermittenti;
ANTARES 90 versione colore stelle oro salice;
ANTARES 90 versione colore stelle crackers;
ANTARES 90 versione colore stelle rosse;
ANTARES 90 versione colore stelle gialle;
ANTARES 90 versione colore stelle arancio;
ANTARES 90 versione colore stelle viola;
ANTARES 90 versione colore stelle bianco tremolanti;
ANTARES 90 versione colore stelle argento;
ANTARES 90 versione colore stelle bianche intermittenti;
ANTARES 90 versione colore stelle bianche;
ANTARES 90 versione colore stelle verdi;
ANTARES 90 versione colore stelle blu;
ANTARES 90 versione colore stelle giallo tremolanti;
ANTARES 90 versione colore stelle verdi intermittenti;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle oro salice;

GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle crackers;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle rosse;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle gialle;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle arancio;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle viola;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle bianco tremolanti;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle argento;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle bianche intermittenti;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle bianche;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle verdi;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle blu;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle giallo tremolanti;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle verdi intermittenti;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle rosse intermittenti;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle arancio intermittenti;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle viola intermittenti;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle gialle intermittenti;
GP ANDROMEDA 100 versione colore stelle blu intermittenti;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle oro salice;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle crackers;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle rosse;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle gialle;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle arancio;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle viola;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle bianco tremolanti;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle argento;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle bianche intermittenti;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle bianche;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle verdi;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle blu;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle giallo tremolanti;.
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle verdi intermittenti;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle rosse intermittenti;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle arancio intermittenti;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle viola intermittenti;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle gialle intermittenti;
GP ANDROMEDA 125 versione colore stelle blu intermittenti;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle oro salice;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle crackers;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle rosse;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle gialle;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle arancio;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle viola;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle bianco tremolanti;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle argento;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle bianche intermittenti;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle bianche;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle verdi;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle blu;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle giallo tremolanti;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle verdi intermittenti;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle rosse intermittenti;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle arancio intermittenti;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle viola intermittenti;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle gialle intermittenti;
GP ANDROMEDA 150 versione colore stelle blu intermittenti;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle oro salice;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle crackers:
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle rosse;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle gialle;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle arancio;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle viola;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle bianco tremolanti;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle argento;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle bianche intermittenti;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle bianche;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle verdi;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle blu;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle giallo tremolanti;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle verdi intermittenti;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle rosse intermittenti;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle arancio intermittenti;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle viola intermittenti;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle gialle intermittenti;
GP ANDROMEDA 200 versione colore stelle blu intermittenti;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle oro salice;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle crackers;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle rosse;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle gialle;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle arancio;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle viola;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle bianco tremolanti;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle argento;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle bianche intermittenti;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle bianche;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle verdi;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle blu;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle giallo tremolanti;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle verdi intermittenti;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle rosse intermittenti;
GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle arancio intermittenti;

GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle viola intermittenti;

GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle gialle intermittenti;

GP ANDROMEDA 250 versione colore stelle blu intermittenti;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle oro salice;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle crackers;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle rosse;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle gialle;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle arancio;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle viola;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle bianco tremolanti;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle argento;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle bianche intermittenti;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle bianche;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle verdi;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle blu;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle giallo tremolanti;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle verdi intermittenti;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle rosse intermittenti;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle arancio intermittenti;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle viola intermittenti;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle gialle intermittenti;

GP ANDROMEDA 300 versione colore stelle blu intermittenti;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle oro salice;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle crackers;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle rosse;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle gialle;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle arancio;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle viola;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle bianco tremolanti;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle argento;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle bianche intermittenti;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle bianche;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle verdi;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle blu;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle giallo tremolanti;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle verdi intermittenti;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle rosse intermittenti;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle arancio intermittenti;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle viola intermittenti;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle gialle intermittenti;

GP ANDROMEDA 400 versione colore stelle blu intermittenti;

PG COMETA 30 versione comete oro;

PG COMETA 30 versione comete crackers;

PG COMETA 30 versione comete rosse;

PG COMETA 30 versione comete gialle;

PG COMETA 30 versione comete arancio;

PG COMETA 30 versione comete viola;

PG COMETA 30 versione comete giallo tremolanti;

PG COMETA 30 versione comete bianco tremolanti;

PG COMETA 30 versione comete bianche;

PG COMETA 30 versione comete verdi;

PG COMETA 30 versione comete blu;

PG COMETA 30 versione comete argento;

PG COMETA 45 versione comete oro;

PG COMETA 45 versione comete crackers;

PG COMETA 45 versione comete rosse;

PG COMETA 45 versione comete gialle;

PG COMETA 45 versione comete arancio;

PG COMETA 45 versione comete viola;

PG COMETA 45 versione comete giallo tremolanti;

PG COMETA 45 versione comete bianco tremolanti;

PG COMETA 45 versione comete bianche;

PG COMETA 45 versione comete verdi;

PG COMETA 45 versione comete blu;

PG COMETA 45 versione comete argento;

PG METEORA 55 versione stelle argento (sbruffi) + stelle argento (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle blu (sbruffi) + stelle argento (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle rosse (sbruffi) + stelle argento (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verdi (sbruffi) + stelle argento (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle viola (sbruffi) + stelle argento (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle bianco intermittenti (sbruffi) + stelle argento (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle bianco tremolante (sbruffi) + stelle argento (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo tremolante (sbruffi) + stelle argento (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verde intermittente (sbruffi) + stelle argento (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle oro salice piangente (sbruffi) + stelle oro salice piangente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle blu (sbruffi) + stelle oro salice piangente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle rosse (sbruffi) + stelle oro salice piangente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verdi (sbruffi) + stelle oro salice piangente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle viola (sbruffi) + stelle oro salice piangente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo tremolante (sbruffi) + stelle oro salice piangente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verde intermittente (sbruffi) + stelle oro salice piangente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle crackers (sbruffi) + stelle oro salice piangente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle bianco intermittente (sbruffi) + stelle bianco intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle argento (sbruffi) + stelle bianco intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle blu (sbruffi) + stelle bianco intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle rosse (sbruffi) + stelle bianco intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verdi (sbruffi) + stelle bianco intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle viola (sbruffi) + stelle bianco intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle bianco tremolante (sbruffi) + stelle bianco intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verde intermittente (sbruffi) + stelle bianco intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle rosso intermittente (sbruffi) + stelle bianco intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle crackers (sbruffi) + stelle crackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle rosse (sbruffi) + stelle crackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle oro salice piangente (sbruffi) + stelle crackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle blu (sbruffi) + stelle crackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verdi (sbruffi) + stelle crackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle viola (sbruffi) + stelle crackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verdi intermittenti (sbruffi) + stelle crackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo tremolante (sbruffi) + stelle crackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo intermittente (sbruffi) + stelle crackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle rosso intermittente (sbruffi) + stelle erackers (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verdi intermittenti (sbruffi) + stelle verdi intermittenti (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo intermittente (sbruffi) + stelle verdi intermittenti (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo tremolante (sbruffi) + stelle verdi intermittenti (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle bianco tremolante (sbruffi) + stelle verdi intermittenti (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle bianco intermittente (sbruffi) + stelle verdi intermittenti (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle argento (sbruffi) + stelle verdi intermittenti (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle oro salice piangente (sbruffi) + stelle verdi intermittenti (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle crackers (sbruffi) + stelle verdi intermittenti (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle rosso intermittente (sbruffi) + stelle rosso intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle argento (sbruffi) + stelle rosso intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle oro salice piangente (sbruffi) + stelle rosso intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle bianco intermittente (sbruffi) + stelle rosso intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo intermittente (sbruffi) + stelle rosso intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verdi intermittenti (sbruffi) + stelle rosso intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo tremolante (sbruffi) + stelle rosso intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle bianco tremolante (sbruffi) + stelle rosso intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo intermittente (sbruffi) + stelle giallo intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verdi intermittenti (sbruffi) + stelle giallo intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle rosso intermittente (sbruffi) + stelle giallo intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle arancio intermittente (sbruffi) + stelle giallo intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle arancio intermittente (sbruffi) + stelle arancio intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle verdi intermittenti (sbruffi) + stelle arancio intermittente (bombette);

PG METEORA 55 versione stelle giallo intermittente (sbruffi) + stelle arancio intermittente (bombette);

che il sig. Proia Giovanni intende produrre nella propria fabbrica in Guidonia Montecelio (Roma) - loc. Colle Largo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14260-XV.J(2075) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore rosso;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore blu;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore argento;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore verde;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore azzurro;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore viola;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore bianco;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore sfera di carbone;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore giallo;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante oro;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante bianco;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore intermittente bianco;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice oro;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice verde;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore blu;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore azzurro;

colpo a doppla sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore viola;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore giallo;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice rosso;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore rosso;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore blu;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore argento;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore verde;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore azzurro;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore viola;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore bianco;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore sfera di carbone;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore giallo;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante oro;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante bianco;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore intermittente bianco;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice oro;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice verde;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice rosso;

una ripresa di rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125;

una ripresa di lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

una ripresa di farfalle con colpo finale Barbagallo calibro 125;

una ripresa di fischi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

una ripresa di girelle con colpo finale Barbagallo calibro 125;

una ripresa di ululi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore rosso;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore blu;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore argento;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore azzurro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore viola;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore giallo;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore blu;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore argento;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore rosso;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore blu;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore argento;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore azzurro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore viola;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore giallo;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125;

ritardo di girelle e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125;

ritardo di ululi e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125;

ritardo di fischi e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125;

due riprese di rentine con colpo finale Barbagallo calibro 125;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore blu;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore argento;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore viola;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante oro:

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella vérsione di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore blu;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore viola;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

ritardo di girelle e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

ritardo di ululi e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

ritardo di fischi e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

due riprese di lampi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

due riprese di farfalle con colpo finale Barbagallo calibro 125;

due riprese di fischi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

due riprese di girelle con colpo finale Barbagallo calibro 125;

due riprese di ululi con colpo finale Barbagallo calibro 125;

che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nel proprio stabilimento in Santa Venerina (Catania) - Contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dellart. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16087-XV.J(3041) del 9 febbraio 2001, il manufatto esplosivo denominato «SPOLETTA LI 472», che la Simmel Difesa S.p.a. con stabilimento in Colleferro (RM) intende importare dalla ditta Nammo Liab Ab (Svezia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato del citato testo unico, con numero ONU 0410, 1.4D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.1793-XV.J(2746) del 30 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Improta Blink», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nel proprio stabilimento in Terzigno (Napoli) - loc. Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.1537-XV.J(2712) del 30 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati: «Superstar 009»; «Superstar 010»; «Superstar 011»; «Superstar 012»; «Superstar 013», che la I.P.E. S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Crevalcore (Bologna) - loc. Palata Pepoli, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26925-XV.J(2494) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata calibro 70 Orlando», che la ditta Antica Pirotecnica Francavillese di Francano Orlando intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Francavilla al Mare (Chieti) - loc. Valle Merlo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17703-XV.J(3156) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Accenditore Cheddite», che la Cheddite Italia S.p.a., con sede in Livorno intende importare dalla società Kamnik d.d. (Slovenia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0131,1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26214-XV.J(2418) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 8 Chiarappa» che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8979-XV.J(2900) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati «Sfera flash M.R.S.»; «Rambo 31»; «Rambo 31K», che la «Pirotecnica Romana» intende produrre nel proprio stabilimento in Guidonia (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4445-XV.J(2808) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Vulcano Nasti 2», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in via Vallone dei Gerolomini, 11 - Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8292-XV.J(2884) del 30 gennaio 2001, la polvere nera denominata «PM100», che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (GR), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8683-XV.J(2897) del 30 gennaio 2001, la polvere nera denominata «PM120», che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (GR), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8306-XV.J(2888) del 30 gennaio 2001, la polvere nera denominata «PM140», che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (GR), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8095-XV.J(2872) del 30 gennaio 2001, la polvere nera denominata «PG4», che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (GR), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8326-XV.J(2886) del 30 gennaio 2001, la polvere nera denominata «PG2», che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (GR), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16436-XV.J(3046) del 9 gennaio 2001, l'splosivo denominato «HMX(95/5) - (MIL-P-50854)» che la S.E.I. Società esplosivi industriali S.p.a. intende importare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0484, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24410-XV.J(2274) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Granata Colacci - GC70/1;

Granata Colacci - GC70/2;

Granata Colacci - GC70/3;

Granata Colacci - GC90/1;

Granata Colacci - GC90/2;

Granata Colacci - GC90/3;

Granata Colacci - GC130;

Granata Colacci - GC160;

Tonante Colacci - TC80;

Tonante Colacci - TC90/1;

Tonante Colacci - TC90/2,

che il sig. Colacci Mario intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in S. Maria del Molise (Isernia), località Brecciara, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.455-XV.J(2700) del 17 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Magnolia 70 versione colore rosso-verde-blu-bianco-giallo;

Magnolia 70 versione colore verde;

Magnolia 70 versione colore rosso;

Magnolia 70 versione colore blu;

Magnolia 70 versione colore giallo;

Magnolia 70 versione colore turchese;

Magnolia 70 versione colore arancione;

Magnolia 70 versione colore tremolante bianco;

Magnolia 70 versione colore viola;

Magnolia 70 versione colore tremolante giallo,

che la sig.ra Orzella Grazia intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Trevi nel Lazio (Frosinone), contrada Collialti, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A2916-2917-3151-2879-2880-2898-2899

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8922
Yen giapponese	109,69
Corona danese	7,4656
Lira Sterlina	0,62580
Corona svedese	9,1833
Franco svizzero	1,5319
Corona islandese	79,02
Corona norvegese	8,0855
Lev bulgaro	1,9471
Lira cipriota	0,57837
Corona ceca	34,387
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,58
Litas lituano	3,5679
Lat lettone	0,5621
Lira maltese	0,4033
Zloty polacco	3,6862
Leu romeno	24497
Tallero sloveno	216,0762
Corona slovacca	43,613
Lira turca	889567
Dollaro australiano	1,8117
Dollaro canadese	1,3973
Dollaro di Hong Kong	6,9589
Dollaro neozelandese	2,1512
Dollaro di Singapore	1,5920
Won sudcoreano	1167,89
Rand sudafricano	7,1002

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3434

Avviso relativo alla circolare 16 febbraio 2001, n. 9, concernente: «Il monitoraggio della spesa pubblica del personale. Il conto annuale e la relazione sulla gestione. Esercizio 2000». (Titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni).

La circolare 16 febbraio 2001, n. 9, concernente: «Il monitoraggio della spesa pubblica del personale. Il conto annuale e la relazione sulla gestione. Esercizio 2000» (titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni), sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001.

Il testo è consultabile presso il seguente sito internet: www.tesoro.rgs.it

01A3379

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adrenalina ISI»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.142/D52 del 5 marzo 2001

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D52 del 5 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ADRENALINA ISI:
1 fiala 1 ml 1 mg im - A.I.C. n. 007410 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A3185

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.)».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.402/D61 dell'8 marzo 2001

Con decreto n. 800.5/R.M.402/D61 dell'8 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (Range F.U.N.):
sacca plastica 1500 ml - A.I.C. n. 031498 025/G;
sacca plastica 2000 ml - A.I.C. n. 031498 037/G;
sacca plastica 2500 ml - A.I.C. n. 031498 049/G;
sacca plastica 5000 ml - A.I.C. n. 031498 090/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A3067

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gipron»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.108/D62 dell'8 marzo 2001

Con decreto n. 800.5/R.M.108/D62 dell'8 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

GIPRON: 10 fiale 4 ml - A.I.C. n. 023809 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serpero S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3066

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ampicillina»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D70 del 13 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AMPICILLINA:

12 capsule 250 mg, 030830 018/G;

12 capsule 500 mg, 030830 020/G;

1000 capsule 250 mg, 030830 032/G;

1000 capsule 500 mg, 030830 044/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3063

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atropina solfato»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D71 del 13 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ATROPINA SOLFATO:

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale, 030831 022/G;

«1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale, 030831 034/G;

«0,250 mg compresse» 20 compresse, 030831 046/G;

«0,250 mg compresse» compresse, 030831 059/G;

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale, 030831 061/G;

«1 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale, 030831 073/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3064

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinina cloridrato»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D72 del 13 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CHININA CLORIDRATO:

«500 mg/2ml concentrato per soluzione iniettabile» per us, 030832 012/G;

«500 mg/2ml concentrato per soluzione iniettabile» per us, 030832 024/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3065

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Cormons

Con decreto n. 1137 in data 26 febbraio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito a quello dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera Difensiva SUBIDA» sito nel comune di Cormons (Gorizia), riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla P.T. 3402, foglio 17 particelle 2811/12 - 2874/111, foglio 18 particella 2811/12, foglio 23 particelle 2811/13 - 2874/113 - 2888/2 - 2889/2 - 2891/9, foglio 24 particella 2891/9, alla P.T. 3389 foglio 17 particella 3135/2, foglio 18 particelle 2802/16 - 2802/17 - 2815/3 - 2815/4 - 2815/96 - 2815/99 ed alla P.T. 487 particelle 39/4 - 39/5 - 39/6 - 59/4 - 59/10 - 60/3 - 64/3 - 134/2, foglio 2 particelle 212/23 - 214/4 - 214/5 - 215/6 - 215/10 - 225/9, per una superfice complessiva di mq 28.875.

01A2908

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto ed al regolamento dell'ente di previdenza dei periti industriali (EPPI)

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 2001, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate, con condizioni, modifiche allo statuto ed al regolamento elettorale dell'ente di previdenza dei periti industriali (EPPI), deliberate dal Consiglio di indirizzo generale dal 1° dicembre 1999 al 29 maggio 2000.

01A3179

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la compagna di commercializzazione 2000-2001

Con provvedimento in data 26 febbraio 2001 il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato nella misura di L. 700 ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la compagna di commercializzazione 2000-2001, di cui alla delibera adottata in data 26 luglio 2000 dal commissario dell'Ente nazionale risi.

01A3171

Proposta di riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta «Melannurca Campana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Melannurca Campana», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dall'Associazione Produttori Ortofrutticoli e Mela Annurca - A.P.O.M.A. - e dall'Associazione Produttori Ortofrutticoli Iropino-Sanniti A.P.O.I.S.

Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti Organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELANNURCA CAMPANA»

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/1992 e dal presente Disciplinare di Produzione.

Art. 2.

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» designa i frutti dei biotipi riferibili alle cultivar di melo «Annurca» e «Annurca Rossa del Sud», prodotti nel territorio ricadente nella regione Campania e definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana», comprende i territori, interi o parziali, dei seguenti comuni ricadenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

PROVINCIA DI AVELLINO

Comuni parzialmente interessati:

Cervinara, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Montesarchio; Est dal confine con il comune di S. Martino V. Caudina fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; Sud dalla strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; Ovest dal confine con il comune di Rotondi fino alla provinciale Rotondi-S. Martino V.C.

Montoro Inferiore, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla via Pescarola per l'intero tratto tra l'innesto con la via Marconi della frazione Preturo e l'innesto con la via Mercatello della frazione Borgo, inoltre, dalla via Marconi della frazione Preturo per il tratto che va dall'innesto con via Pescarola all'innesto con la via Variante; Est dalla SP 90 (detta Borgo) dall'innesto con via Pescarola fino al congiungimento con la SP Turci nella frazione Piazza di Pandola e seguendo tale strada fino alla frazione Misciano all'altezza del ponte del raccordo autostradale SA-AV; Sud dal confine con la provincia di Salerno nel tratto compreso tra la SP Turci e la SS 18; Ovest dalla linea ferroviaria BN-AV-SA nel tratto compreso tra il punto d'intersezione di questa con via Granaro fino al passaggio a livello di Casa Pellecchia e da qui lungo la SS 18 fino al confine con la provincia di Salerno.

Montoro Superiore, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada vicinale «Vallone delle Macchie», nel tratto compreso dall'incrocio con la SP 90 fino all'incrocio con la SP 104 che collega la frazione Banzano; Est dalla SP 104 tra l'innesto di questa con la via vicinale «Vallone delle Macchie» fino all'altezza di via dell'Aia della frazione Caliano e da questa fino all'incrocio con la SP Piano-S. Pietro, quindi, partendo da quest'incrocio lungo via Leone fino al congiungimento con via Turci; Ovest dalla strada provinciale Borgo nel tratto compreso dall'innesto con via Pescarola fino a quello con via Turci.

Rotondi, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con la provincia di Benevento; Est dal confine con il comune di Cervinara fino all'altezza della strada ex SS 374; Sud dalla strada ex SS 374; Ovest dal confine con il comune di Paolisi fino all'altezza della linea ferroviaria Valle Caudina.

S. Lucia di Serino, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est dalla strada provinciale che attraversa il centro abitato di S. Lucia collegandolo con Atripalda; Sud dal confine comunale di Serino; Ovest dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Stefano del Sole.

S. Martino Valle Caudina, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con la provincia di Benevento; Est dal confine con il comune di Pannarano fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-Pannarano; Sud dalla strada provinciale Rotondi--Pannarano; Ovest dal confine con il comune di Cervinara.

S. Michele di Serino, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Cesinali; Est dai confini con i comuni di S. Stefano del Sole e S. Lucia di Serino; Sud dal confine con il comune di Serino; Ovest dalla linea ferroviaria Avellino-Mercato S. Severino.

S. Stefano del Sole, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Cesinali; Est dalla strada provinciale che collega S. Lucia ad Atripalda; Sud dal confine con il comune di S. Lucia di Serino; Ovest dal confine comunale con S. Michele di Serino.

Serino, l'area interessata è delimitata a: Nord dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Lucia di Serino; Est dalla SP 28 che collega la frazione Ponte del comune di Serino al comune di S. Lucia di Serino; Sud dal punto di confluenza della SP 28 «frazione Ponte di Serino-S. Lucia di Serino» e della strada provinciale «frazione Ponte di Serino-S. Michele di Serino»; Ovest dalla strada che collega la frazione Ponte del comune di Serino al centro abitato di S. Michele di Serino.

PROVINCIA DI BENEVENTO

Comuni interamente interessati: Amorosi, Dugenta, Limatola, Puglianello, S. Salvatore Telesino, Telese.

Comuni parzialmente interessati:

Airola, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Moiano e Bucciano, a partire dalla rotabile Moiano-Airola; Est dal confine comunale con il comune di Bonea e dal confine amm.vo provinciale; Sud dal confine col comune di Paolisi; Ovest dalla rotabile Moiano-Airola e dalla strada provinciale Caudina per il tratto che collega il centro abitato di Airola con la Nazionale Appia nei pressi del cavalcavia della linea ferroviaria «Valle Caudina».

Bonea, l'area interessata è delimitata a: Nord nel primo tratto dalla strada comunale che dalla C.da Fizzo porta al centro abitato passando per le località «Cavarena», «Guide» e «San Biagio»; nel secondo tratto dalla strada comunale che collega il comune di Bonea con la C.da «Varoni» del comune di Montesarchio passando per C.da «Mosca»; Est dal confine col comune di Montesarchio partendo dall'intersezione della strada Bonea-Varoni fino al limite provinciale; Sud dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; Ovest dal confine col comune di Airola fino all'intersecazione della strada Bucciano-Montesarchio.

Bucciano, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano-Montesarchio; Est e Sud dal confine col comune di Airola; Ovest dal confine col comune di Moiano.

Durazzano, l'area interessata comprende tutta l'area pianeggiante adiacente la strada Sant'Agata de' Goti-Durazzano-Cervino, delimitata a: Nord dal rilievo di M. Longano; a Est dal confine con il comune di Sant'Agata dei Goti e dai rilievi di M. Buzzano e M. Aglio; a Sud ed Ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta.

Faicchio, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada statale che collega Gioia Sannitica con Faicchio fino al centro abitato, successivamente del torrete Titerno nel tratto che va dal centro abitato al confine col comune di S. Lorenzello; Est dal confine col comune di S.Lorenzello; Sud dal confine con i comuni di S. Salvatore Telesino e Puglianello; Ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta.

Frasso Telesino, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Melizzano; Est dalla rotabile Solopaca-Frasso Telesino-Bucciano; Sud dal confine col comune di S.Agata de' Goti; Ovest dal confine col comune di Dugenta.

Melizzano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Amorosi, Telese e Solopaca; Est dalla strada che collega Solopaca con Frasso Telesino; Sud dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; Ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta.

Moiano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di S. Agata dè Goti; Nord-Est dalla strada provinciale Frasso T.-Bucciano; Est dal confine col comune di Bucciano; Sud dal confine col comune di Airola; Ovest dalla provinciale Airola-Moiano-S. Agata dè Goti.

Montesarchio, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est per un primo tratto dal confine con Bonea ed il centro abitato di Montesarchio, dalla strada che collega Bonea con Montesarchio passando per C.da Varoni; per un secondo tratto dalla statale Appia fino al limite provinciale; Sud dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; Ovest dal confine col comune di Bonea.

Paolisi, l'area interessata è delimitata a: dal confine col comune di Airola; Est dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; Sud dalla linea ferroviaria «Valle Caudina»; Ovest dal confine col comune di Arpaia.

S. Lorenzello, l'area interessata è delimitata a: Nord dal torrente Titerno; Est dal confine con i comuni di Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi; Sud dal confine con il comune di Castelvenere; Ovest dal confine con i comuni di Faicchio e S. Salvatore Telesino.

Sant'Agata dei Goti, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; Est dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano, da un tratto del confine con il comune di Moiano e dalle strade provinciali Durazzano-S. Agata dei Goti e S. Agata dei Goti-Moiano; Sud dal confine col comune di Durazzano; Ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta.

PROVINCIA DI CASERTA

Comuni interamente interessati: Aversa, Bellona, Calvi Risorta, Caianello, Camigliano, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Grazzanise, Gricignano, Lusciano, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, Riardo, S. Arpino, S. Cipriano d'Aversa, S. Maria la Fossa, S. Marcellino, S. Tammaro, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Vitulazio.

Comuni parzialmente interessati:

Ailano, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est dalla strada comunale S. Maria Zanneto lungo la curva livello di 275 m. s.l.m., sino al nucleo abitato di Ailano e da qui lungo la strada comunale del comune di Raviscanina sino a raggiungerlo; Sud dal confine col comune di Vairano Patenora.

Alvignano, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla vicinale che collega masseria Melone con mass. la Vecchia; Est dal confine col comune di Ruviano; Sud dai confini con i comuni di Ruviano e Caiazzo; Ovest seguendo la curva di livello del monte Caracciolo, quota 108 m. s.l.m., fino alla strada SS. 158, poi seguendo il rio Tella fino a mass. Melone.

Baia e Latina, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dalla strada vicinale che staccandosi dalla prov. Dragoni-Baia e Latina collega mass. Burrelli a mass. le Morecine fino al confine com.le con Alife; Nord-Est dal confine col comune di Alife; Sud-Est dal confine col comune di Dragoni; Sud-Ovest dalla strada prov. Dragoni-Baia e Latina nel tratto dal confine con Dragoni fino a ponte Murato.

Caiazzo, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Alvignano; Est dal confine col comune di Ruviano; Sud-Est dalla strada SS. 78 Sannitica nel tratto da mass. Fasulo a mass. Pisciacchione; si segue poi la comunale per mass. Pietramarino-la Torre- mass. Santoro, da qui si segue la strada Caiazzo-Alvignano fino a mass. Pescara, proseguendo in direzione S. Pietro Trappeto fino a Mondrone.

Capua, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Vitulazio, Bellona e Pontelatone; Est dalla vicinale che dal Volturno porta a mass. Conte Mauro, da qui seguendo la SS. Sannitica n. 87 in direzione c.da Mazzarella fino a S. Angelo in Farmis; da qui, in direzione sud, seguendo la curva di livello, a quota 50 m s.l.m., del monte Tifata fino al confine con S. Prisco; Sud dai confini con i comuni di S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Maria C.V. e S. Prisco; Ovest dal confine col comune di Cancello Arnone.

Carinola, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con Sessa A. lungo la SS Appia fino all'incrocio per Ventaroli, da qui seguendo la strada per S. Ianni, risalendo lungo la strada per Cappelle fino al confine con Teano; Est dai confini con i comuni di Teano e Francolise; Sud dalla Ciamprisco-Nocelleto-Carinola; Ovest dalla strada Carinola-Cascano.

Castel di Sasso, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Pontelatone e dalla strada Cisterna-Strangolagalli nel tratto mass. Adinolfi-S. Marco-Strangolagalli; Est dalla strada Strangolagalli-mass. Lombardi fino al confine con Piana di Caiazzo, seguendo poi questo confine (in direzione sud) fino alla strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo; Sud lungo la strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo nel tratto da mass. S. Berardino a mass. Castagna; Ovest dal confine col comune di Pontelatone.

Cellole, l'area interessata è delimitata a: Nord, Est e Ovest dal confine con il comune di Sessa Aurunca; a Sud-Ovest dalla SS. n. 7-*quater* Domiziana fino ad incontrare il comune di Sessa Aurunca.

Conca della Campania, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est con la SS 6 Casilina; Nord-Ovest dal confine col comune di Mignano Montelungo; Ovest dal confine col comune di Galluccio; Sud a partire dal confine com.le con Galluccio in loc. Selva Seggi lungo la vicinale che porta a Vezzuola, loc. Pantanello, loc. Gli Stagli, loc. Viapiano; da qui lungo la strada Orchi-Tuoro di Teano fino al confine comunale con Tora e Piccilli.

Dragoni, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine col comune di Baia e Latina; Nord-Est dal confine col comune di Alife; Sud-Est dalla SS. 158 nel tratto da ponte Margherita a loc. Pantano; Sud-Ovest dalla strada provinciale Dragoni-Baia e Latina, nel tratto loc. Pantano-confine com.le di Baia e Latina.

Falciano del Massico, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dalla strada Mondragone-Falcione del Massico fino al confine comunale con quest'ultimo; ad Est con il confine di Carinola; a Sud-Est dal confine con il comune di Mondragone.

Formicola, l'area interessata è delimitata a: Nord/Nord-Est dalla strada che collega Rocchetta e Croce a Fondola, Cavallari, Formicola fino in loc. mass. Campo ad incontrare il confine con Pontelatone; Sud dal confine col comune di Pontelatone; Ovest dai confini con i comuni di Giano Vetusto, Camigliano e Bellona.

Francolise, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Teano e Sparanise; Est dal confine col comune di Sparanise; Sud dal confine con il comune di Cancello A. fino all'incrocio con la strada Brezza-S. Andrea-Pizzone-Ciamprisco, e dalla suddetta strada fino al confine con Carinola; Ovest dai confini con i comuni di Carinola e Teano.

Galluccio, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Rocca d'Evandro e Mignano M.; Est dal confine col comune di Conca della Campania; Sud a partire dal confine con Conca della Campania dalla vicinale che congiunge loc. Madonna del Sorbello, Fortinelli, Spicciano e Fulighi; e dal confine col comune di Sessa Aurunca; Ovest dal confine col comune di Rocca d'Evandro.

Giano Vetusto, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Rocchetta fino all'incrocio con la strada comunale Selva a quota 275 m. s.l.m.; Nord-Est dalla strada comunale Selva e dalla strada comunale Capitolo fino al centro abitato di Giano. Si prosegue lungo la strada vicinale Fontana e per la strada comunale che collega Giano a Camigliano sino al confine amm.vo di tale comune; Sud-Ovest dai confini con i comuni di Pignataro e Pastorano; Ovest dal confine col comune di Calvi Risorta.

Maddaloni, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Valle di Maddaloni; Est/Sud-Est dalla curva di livello, quota 200 m. s.l.m., del colle Castellone passando per mass. Garofalo, loc. la Crocella, e si chiude in corrispondenza della intersezione della

via Sannitica con la strada che porta alla stazione ferroviaria di Maddaloni Inferiore; Ovest dalla curva di livello, quota 195 m s.l.m., del monte S. Michele.

Marzano Appio, l'area interessata è delimitata a: Nord Ovest dal confine con i comuni di Tora e Piccilli e Presenzano; Est dal confine col comune di Vairano P.; Sud dal confine col comune di Caianello; Ovest dal confine col comune di Caianello, poi da Tuoro Casale dalla strada per Fragoni, Piedituoro, mass. Vespasiano, mass. Santi, Boiani, Ameglio, Centella, mass. Ciorlano fino alla SS. n. 6 e proseguendo in direzione nord lungo la vicinale che costeggia la loc. Castagneto fino al confine col comune di Tora e Piccilli.

Mignano Montelungo, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada ferrata, dal fiume Peccia fino a Vaco, poi dalla vicinale costeggiando loc. Romano fino alla SS Casilina; da qui lungo la curva di livello del monte Rotondo a quota 150 m. s.l.m. fino a mass. Porcaro; Est da mass. Porcaro lungo la curva di livello del monte Cavallo, monte Cesina, quota 200 m. s.l.m., e del colle Amato; Sud dai confini con i comuni di Conca della Campania e Galluccio; Ovest dal confine con Galluccio lungo la vicinale per Caspoli, la strada per Campo, Casale, loc. Teroni, di qui seguendo Fosso Camponi ed il Fosso del Lupo fino al confine regionale col Lazio.

Mondragone, l'area interessata è delimitata ad Ovest dalla strada che congiunge la località Masseria del Papa con la località Casino della Starza; di qui il confine Nord prosegue lungo la strada per Falciano del Massico, fino al relativo confine comunale; a Nord-Est dal confine con il comune di Falciano del Massico; a Sud dal canale Savane nel tratto compreso tra il confine con detto comune e la località Massaria del Papa.

Pietramelara, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada Riardo-Pietramelara-Baia; Est dal confine col comune di Roccaromana; Ovest dal confine del comune di Riardo; Sud dalla curva di livello di 300 m. s.l.m. sino a località Ceraselle e da qui sino alla località di Valle di Trabucco, lungo la curva di livello di 400 m. s.l.m., quindi lungo la strada comunale tra Pietramelara ed il comune di Rocchetta, in direzione di quest'ultimo a quota 500 m. s.l.m. e infine, lungo la curva di livello di 300 m. s.l.m. fino al confine con il comune di Riardo.

Pietravairano, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine col comune di Vairano P.; Nord-Est: dai confini con i comuni di Raviscanina, S. Angelo d'Alife; Sud-Est dal confine con i comuni di Pietramelara, Roccaromana, Baia e Latina; dal confine col comune di Baia e Latina in loc. Santoianni, si segue la vicinale a quota 133 m. s.l.m. per mass. Vaccareccia, questa costeggia il bosco di monte Fossato, per raggiungere poi mass. Brunori, mass. Starze, loc. Puglianello, loc. Bocca della Petrosa, infine costeggia monte Monaco fino ad incontrare il confine col comune di Pietramelara; Sud dal confine con i comuni di Riardo e Pietramelara.

Pontelatone, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine col comune di Formicola; Est partendo dal confine con Formicola seguendo la strada per Savignano-Casalicchio, da qui lungo la vicinale per mass. Corterosa, poi lungo la curva di livello del monte Nizzola, quota 130 m. s.l.m, fino a Prea; da Prea a Cisterna si segue il confine con comune di Castel di Sasso; da Cisterna si segue la strada per mass. Aia Vecchia-mass. Adinolfi fino ad incontrare nuovamente e seguire (verso sud) il confine comunale di Castel di Sasso fino a mass. Castagna; Sud dalla strada che, proveniente dalla Fagianeria congiunge mass. Castagna-Taverna Nuova-mass. Uranno fino al confine con Bellona; Ovest dal confine con i comuni di Bellona e Camigliano.

Pratella, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada che collega la località mass. Quattro Stradoni con località Mastrati per poi proseguire per il vallone che costeggia il colle di Mastrati sino al crinale del Monte Cappella a quota 650 m. s.l.m., continuando lungo il vallone Rava della Stella fino in prossimità dell'abitato di Pratella ed infine verso località Colle Pizzuto sino al confine del comune di Ailano; Sud-Est dal confine del comune di Ailano; Sud dal confine col comune di Vairano-Patenora; Ovest dai confini con i comuni di Sesto Campano e Presenzano.

Presenzano, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dalla strada comunale che parte dal km 164 della SS n. 6 Casilina sino alla località mass. Quercia al centro abitato di Presenzano, per poi seguire la curva di livello di 300 m. s.l.m., sino alle condotte della centrale idroelettrica di Presenzano e da qui lungo la curva di livello di 200 m. s.l.m. fino al confine comunale di Sesto Campano; Nord-Est dai confini con i comuni di Sesto Campano e Pratella; Est/Sud-Est dal confine col comune di Vairano P.; Sud dal confine col comune di Marzano Appio; Sud-Ovest dal confine col comune di Tora e Piccilli.

Rocca d'Evandro, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine regionale con il Lazio (comune di Cassino); Est dal confine col comune di Mignano M., seguendo poi il fiume Peccia fino alla vicinale che porta a loc. Colli e da qui a Rocca d'Evandro; da qui lungo la strada vicinale per Campolongo, Cucuruzzo, loc. Campanara fino al confine con Galluccio; Sud dal confine col comune di Sessa Aurunca; Ovest dal confine regionale con il Lazio (comuni di Castelforte, S. Andrea, S. Ambrogino, S. Apollinare).

Roccamonfina, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada Fontanafredda S. Domenico-Roccamonfina-Tavola-Tuoro di Tavola; Est dal confine col comune di Marzano Appio, poi dalla vicinale Tuoro di T.-Garofali fino ad incontrare e seguire il confine con il comune di Teano; Sud dalla vicinale che staccandosi dal confine con Teano in loc. Cambre giunge, lambendo il monte Torrecastiello fino a loc. mass. Perrotta; da qui segue il confine comunale con Sessa A. fino a loc. «le Forche»; Ovest dalla vicinale che congiunge «le Forche»-m. di Sotto-Fontanafredda.

Roccaromana, l'area interessata è delimitata a: Est e Sud dal confine amm.vo, al 1994, della Comunità Montana Monte Maggiore; Ovest dal confine col comune di Petramelara.

Ruviano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Alvignano; Est dalla vicinale che collega mass.Franco a loc. Ponte Nuovo; Sud-Est dalla strada SS. 87 Sannitica nel tratto Ponte Nuovo-Mass. Fasulo; Ovest dal confine con i comuni di Alvignano e Caiazzo.

S. Pietro Infine l'area interessata è delimitata a: Nord-Est dal confine amm.vo, al 1994, della Comunità Montana Monte S. Croce; Sud dal confine con il comune di Mignano M.; Nord-Ovest dal confine regionale con il Lazio (comune di S. Vittore).

Sessa Aurunca, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine regionale col Lazio; Nord-Est dal fiume Garigliano in loc. Taverna Vecchia lungo la mulattiera Taverna V.mass. Tonda, Aconursi, Corigliano; da Corigliano lungo la strada che congiunge Corigliano-Li Paoli-Fontanaradina-Ponte; Est dalla strada che congiunge Ponte-Sessa A. fino all'incrocio con la SS. Appia in loc. S. Rocco; Sud dalla strada che staccandosi dalla SS. Appia raggiunge la frazione Avezzano e prosegue verso le frazioni Corbello, Carano e Piedimonte Massicano, fino all'incrocio con la SS. n. 7-*quater* Domiziana,da qui il confine Ovest prosegue lungo la medesima SS. n. 7-*quater* Domiziana fino al confine con il comune di Cellole.

Tora e Piccilli, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine con il comune di Conca della Campania; Nord-Est dal confine col comune di Presenzano; Sud dalla strada Conca della Campania-Tuoro di Teano-Piccilli fino a loc. Convento S. Antonio; poi lungo la vicinale che da Convento S. Antonio raggiunge Piccilli; da qui lungo la strada che da Piccilli lambisce loc. Fontana Caponi, e poi lungo la vicinale che raggiunge il confine di Marzano Appio.

Vairano Patenora, l'area interessata è delimitata a: Nord dai confini con i comuni di Pratella e Ailano; Est dal confine con il comune di Pietravairano, poi da mass. S. Pasquale segue la strada per Cirelli, Marzanello, Acquarelli; da qui segue la vicinale per loc. il Palazzone, loc. Cava, contrada Pizzomonte fino a costeggiare l'abitato di Vairano P.; da qui segue la strada per Greci fino a loc. Marcone; da loc. Marcone segue la curva di livello, quota 144 m. s.l.m., costeggiando mass. Pacchiadiello, mass. del Parco, mass. Ferraro, loc. Falso Piano, fino a Scafa di Vairano; da qui lungo il tratturo, a quota 112 m. s.l.m., fino ad incontrare il confine col comune di Ailano; Sud dal confine con i comuni di Pietravairano e Riardo; Ovest dai confini con i comuni di Caianello, Marzano Appio, Presenzano.

Valle di Maddaloni, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Caserta; Est dal confine amm.vo con la provincia di Benevento fino alla strada pedemontana che collega mass. Benzi a mass. Papa; Sud-Est dalla pedemontana mass. Pepe-mass. Benzi in direzione loc. Molino; poi dalla curva di livello del monte Airola, quota 200 m. s.l.m., fino alla intersezione col confine con Maddaloni; Sud dal confine col comune di Maddaloni; Nord-Est a

partire dal confine con Maddaloni lungo la curva di livello, quota 195 m. s.l.m., della dorsale monte Calvi, monte Manio, fino da incontrare il confine con il comune di Caserta.

Villa Literno, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Cancello Arnone; Est dai confini con i comuni di Casal di Principe e S. Cipriano d'Aversa; Sud dal confine col comune di Qualiano; Ovest dalla strada di bonifica proveniente dal lago Patria, che a partire da loc. Scorza di Radice, in direzione nord incrocia le provinciali Trentola-Ischitella in loc. «le Trenta moggia», e Villa Literno-Domitiana in loc. «Giardino», fino al raggiungimento dei Regi Lagni, al confine con comune di Cancello Arnone.

PROVINCIA DI NAPOLI

Comuni interamente interessati: Acerra, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Castello di Cisterna, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Nola, Pomigliano d'Arco, Qualiano, Quarto, Saviano, S. Antimo, S. Vitallano, Villaricca.

Comuni parzialmente interessati:

Bacoli, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla masseria Strigari, Est dalle Masserie Baccalà, Coppola e Salemme, Sud dalla C. Scamardella proseguendo per la cava di tufo, Ovest dalla loc. Trippitello e dal Castello di Baia.

Cercola, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Volla e PollenaTrocchia; Est dal confine col comune di Pollena-Trocchia; Sud dal confine con il comune di Massa di Somma; Ovest dal confine col comune di S. Sebastiano al Vesuvio, dalla strada che congiunge Massa di Somma a S. Sebastiano al Vesuvio e dal confine col comune di Napoli.

Giugliano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine amm.vo con la provincia di Caserta; Est dai confini con i comuni di S. Antimo, Melito, Mugnano, Villaricca, Qualiano, Frazione di Villaricca e Quarto; Sud dal confine col comune di Pozzuoli; Ovest il limite è costituito dal Canale Vico Patria, dal punto in cui incontra il confine con la provincia di Caserta fin dove incrocia la Tangenziale di Napoli; dalla Tangenziale di Napoli, dal punto in cui incontra il canale suddetto al quadrivio di Patria; dalla circumvallazione esterna di Napoli dal quadrivio di Patria fino all'incrocio con la via Domitiana; dalla stessa via Domitiana, dall'incrocio con la circumvallazione di Napoli, in direzione sud, fino al punto in cui la stessa incrocia la via Madonna di Pantano in località Licola.

Massa di Somma, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Cercola; Est dal confine con Pollena T. fino alla SS n. 268; Sud dalla SS n. 268; Ovest dal confine con il comune di S. Sebastiano al Vesuvio.

Ottaviano, l'area interessata è delimitata a: Nord ed Est dal confine con i comuni di Nola e S. Gennaro Vesuviano; Sud dal confine con il comune di S. Giuseppe Vesuviano; Ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio e dal confine col comune di Somma Vesuviana.

Napoli, la prima area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Marano e di Quarto; Est dalla strada provinciale Marano-Pianura; Sud da via Pallucci, via provinciale Pianura fino al confine con il comune di Pozzuoli; Ovest dal confine col comune di Pozzuoli. La seconda area interessata confina a: Nord con il confine del comune di Mugnano di Napoli passando per via Cupa della Filanda proseguendo in direzione Sud-Est per via Piedimonte d'Alife, via Vicinale Vecchia Miano-Piscinola, in direzione Sud per via Miano, in direzione Est per viale Colli Aminei, via M. Pietravalle, in direzione Sud per viaPansini, via Montesano, in direzione Nord per via G. Quagliariello, strada comunale Santa Croce ad Orsolone, via Cupa della Paradina, strada comunale Margherita, Cupa 1° Vrito sino ad incontrare il comune di Marano di Napoli.

Pollena Trocchia, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Volla e Casalnuovo; Est dal confine con il comune di S. Anastasia; Sud dalla statale n. 268 variante del Vesuvio; Ovest dal confine con il comune di Massa di Somma.

Pozzuoli, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Quarto; Est dal confine col comune di Napoli; Sud il limite è costituito da via Cofanara, dal punto in cui incontra il confine con il comune di Napoli fino alla sua immissione in via Pietrarsa; da via Pietrarsa fino alla sua immissione in via S. Vito; da via S. Vito fino alla sua immissione sulla via Campana all'altezza del raccordo della Tangenziale di Napoli; Ovest da via Campana dall'incrocio con il raccordo della tangenziale di Napoli fino al confine col comune di Quarto.

S. Anastasia, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Casalnuovo e Pomigliano; Est dal confine col comune di Somma Vesuviana; Sud dalla strada statale n. 286 variante del Vesuvio; Ovest dal confine col comune di Pollena Trocchia.

S. Giuseppe Vesuviano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Ottaviano; Est dal confine con i comuni di S. Gennaro V. e Poggiomarino; Sud dal confine con i comuni di Poggiomarino e Terzigno; Ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio.

S. Sebastiano al Vesuvio, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Cercola; Est dal confine con Massa di Somma; Sud ed Ovest dalla statale N. 268 variante del Vesuvio.

Somma Vesuviana, l'area di interesse è delimitata a: Nord--Ovest dal confine con i comuni di Castello di Cisterna e Brusciano; Nord dal confine con i comuni di Mariglianella e Marigliano; Est dal confine con i comuni di Scisciano, Saviano, Nola e Ottaviano; Sud dalla strada statale n. 268 variante del Vesuvio; Ovest dal confine col comune di S. Anastasia.

PROVINCIA DI SALERNO

Comuni interamente interessati: Bellizzi, Montecorvino Pugliano.

Comuni parzialmente interessati:

Baronissi, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine comunale con Fisciano - tratto che, partendo dal km. 10 della SS n. 88, costeggia Bolano fino a giungere poco sopra Orignano; Est dalla strada che da sopra Orignano costeggia Caprecano e Fusara; Sud dalla curva di livello che da Fusara costeggia Ervanita, Vissiniello, quindi da strada che attraversa Aiello giunge sulla SS n. 88 tra il km 6 e il km 7; Ovest dalla strada che, partendo dalla statale n. 88, nei pressi di Acquamela, attraversa Saragnano, Capo Saragnano, Casa Napoli, si immette sulla SS 88 all'altezza di Baronissi fino a giungere al confine comunale con Fisciano.

Battipaglia, l'area interessata è delimitata a: Sud, partendo dal punto nei pressi del podere S. Donato, dal fiume Tusciano che passa sotto Cifariello, si immette, prima di Fosso, sulla strada che attraversa Tavernola, Tenente Santa Lucia, S. Lucia inferiore, risale fino a S. Lucia superiore, si immette sulla SS n. 18 tra il km 76 e il km 77, risale lungo la SS 18 fino al km 73, prosegue verso Battipaglia che costeggia immettendosi sulla SS n. 19 tra il km 1 e il km 2 fino al confine con il comune di Eboli dopo il km 3 della SS 19; Est lungo il confine con il comune di Eboli fino all'rntersezione dei comuni di Eboli e Olevano; Nord lungo il confine il comune di Olevano e di Montecorvino Rovella fino all'intersezione tra i comuni di Montecorvino R., Bellizzi e Battipaglia; Ovest lungo il confine con il comune di Bellizzi e poi di Pontecagnano lungo il Campagna, l'area interessata è delimitata a: Nord dal punto dal punto di intersezione tra la SS n. 91 al km 126 e la strada prov.le proveniente da Verticelli e Rofigliani in corrispondenza di Quadrivio; Ovest dalla SS n. 91 da Quadrivio fino al confine del comune di Eboli e da questo fino all'intersezione dei comuni di Eboli, Serre e Campagna sul fiume Sele nei pressi della piana di Vicario; Sud dal fiume Sele attraverso il Ponte Sele lungo la strada che immette alla località Verticelli; Est da località Verticelli lungo la strada provinciale fino a loc. Quadrivio.

Eboli, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Olevano al di sotto di Monticelli dalla strada che passando al di sopra di Vallone del Lupo costeggia Melito, Tranna e giunge ad Eboli si immette alla SS n. 19 tra il km 8 e il km 9, si immette sulla SS 91 sino al confine con il comune di Campagna; Est dal confine con il comune di Campagna sino all'intersezione dei comuni di Campagna, Serre ed Eboli; Sud dal confine con Serre lungo il fiume Sele da cui, all'altezza di Lagaro, si immette sulla strada in direzione Le Chiuse che, poi, attraversa Masseria Rosale di sopra e le Canoniche fino a Consiglio, da qui costeggiando Scorziello di sotto, giunge nei pressi della Cava di Rena; Ovest da Cava di R. lungo la strada che

costeggia la Francesia fino alla SS 19 in cui si immette all'altezza del km 5 per poi ripiegare sempre lungo la SS 19 fino al confine con il comune Battipaglia che segue fino al confine con Olevano.

Fisciano, l'area interessata è delimitata a: Sud dal confine comunale con Baronissi, dal tratto che partendo dal km 10 della SS n. 88 costeggia Bolano fino a giungere a Orignano; Ovest dal confine comunale con Mercato S. Severino; Nord dal confine comunale con Montoro Inferiore da Piazza di Pandola sino al confine con Mercato S. Severino; Est dalla strada che partendo da Orignano costeggia Penta, Fisciano, Carpineto, Villa, Pizzolano, Madonna del Soccorso fino al confine con Montoro Inferiore.

Giffoni Sei Casali, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che da S. Cipriano Picentino passa per Prepezzano, Capitignano, fino al confine con il comune di Giffoni Valle Piana; Est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana; Sud dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino; Ovest dal confine con il comune di S. Cipriano Picentino.

Giffoni Valle Piana, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che da Capitignano passando per Mercato S. Severino fino al confine con il comune di Montecorvino R.; Est dal confine con il comune di Montecorvino R. fino all'intersezione dei confini tra il comune di Montecorvino Pugliano, di Montecorvino R. e di Giffoni V.P.; Sud dal confine con Montecorvino P., di Pontecagnano fino al punto in cui si intersecano i confini dei c. di Giffoni V.P., di Salerno e di Pontecagnano; Ovest dal suddetto punto di intersezione, dal confine con Salerno, di S. Cipriano (lungo il fiume Picentino) e di Giffoni Sei Casali.

Mercato S. Severino, l'area interessata è delimitata a: Sud dalla strada provinciale che partendo tra il km. 11 e km. 12 della statale n. 88 costeggia le frazioni di Corticelle e Spiano; Ovest dalla strada provinciale che da Spiano prosegue per Oscato, Curteri, Mercato S. Severino, Pandola, Acigliano fino al confine con il comune di Montoro Inferiore; Nord dal confine con il comune di Montoro Inferiore - tra il km 16 e 17 della SS n. 88; Est confine con il comune di Fisciano.

Montecorvino Rovella, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che da Montecorvino Rovella arriva al confine con il comune di Olevano sul Tusciano; Ovest dal confine con il comune di Montecorvino Pugliano e di Giffoni Valle Piana; Sud dal confine con il comune di Bellizzi e, poi, di Battipaglia fino all'intersezione con il comune di Bellizzi, Montecorvino P. e Montecorvino R.; ad Est dal confine con il comune di Olevano sul Tusciano fino all'intersezione dei confini di Olevano, Battipaglia e Montecorvino R.

Olevano sul Tusciano, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che dal confine con il comune di Montecorvino Rovella arriva fino alla frazione di Salitto; Est dalla strada provinciale che da Salitto, passando per frazione Monticelli, e per un tratto del confine con Eboli arriva al confine con il comune di Battipaglia; Ovest dal confine con il confine di Montecorvino Rovella; Sud dal confine con Battipaglia.

Pontecagnano Faiano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Giffoni Valle Piana; Est dal confine con il comune di Bellizzi e poi di Montecorvino Pugliano fino all'intersezione dei confini di Montecorvino P., Giffoni V.P. e Pontecagnano; Ovest dal confine con il comune di Salerno e, salendo, dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana fino alla linea ferroviaria FFSS, segue tale linea ferroviaria immettendosi sulla strada che va in direzione della litoranea, attraversando la C.da Fra Diavolo quindi prosegue parallelamente alla litoranea a partire da Piantanova in direzione Picciola e del confine con Battipaglia sul fiume Tusciano al podere S. Donato; Sud dal confine con Battipaglia.

Salerno, l'area interessata è delimitata a: Nord dall'intersezione del confine tra il comune di S. Cipriano Picentino, Giffoni Valle Piana e Salerno; Ovest da tale punto lungo la strada provinciale che passa per Staglio e giunge a Fuorni; Sud dalla statale n. 18 - km 61/62 - da Fuorni sino al confine con il comune di Pontecagnano Faiano; Est dal confine con Pontecagnano con il comune di Giffoni V.P. sino al punto di intersezione sopra menzionato.

S. Cipriano Picentino, l'area interessata è delimitata a: Sud dalla strada provinciale che costeggia Porte di Ferro, Contrada Alfani fino al confine con S. Mango Piemonte; Ovest dalla strada provinciale che da S. Mango Piemonte costeggia la frazione di Pezzano fino a S. Cipriano Picentino; Nord fino al confine con il comune di Giffon Sei Casali; Sud-Est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino.

S. Mango Piemonte, l'area interessata è delimitata a: Ovest ed a Sud dal confine con il comune di Salerno lungo il Rio Sordina; Est confine co il comune di S. Cipriano Picentino fino all'intersezione con il comune di Salerno; Nord dalla strada provinciale che dal confine con Salerno, sopra Sordina, attraversa S. Mango e giunge fino al confine con S. Cipriano.

Art. 4.

Le condizioni e i sistemi di coltivazione dei meleti destinati alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» tradizionalmente attuati nel comprensorio tendono ad ottenere produzioni di qualità e, in special modo per i nuovi impianti atti a non modificare le specifiche caratteristiche qualitative dei frutti

Nei meleti è ammessa la presenza di altre varietà di melo, oltre l'Annurca e l'Annurca Rossa del Sud, ai fini di idonea impollinazione, nella misura massima del 10% delle piante.

Oltre al Franco di melo e alle forme di allevamento «a vaso a pieno vento», sono considerati idonei anche i portinnesti clonali e le forme di allevamento «a parete» o obbligate (palmetta, fusetto e forme simili), con un numero di piante per ettaro variabile, ma comunque mai superiore a 1200 piante/Ha.

La produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto alla I.G.P. «Melannurca Campana», pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, è fissata in 35 tonnellate ad ettaro.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di un meleto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita a melo.

L'acqua di irrigazione deve presentare valori di salinità non superiori a 1,1 ECW; non è ammesso il diradamento chimico dei frutti.

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano.

Successivamente alla raccolta, al fine di completare la colorazione rossa dei frutti, questi vengono posti in «melai» costituiti da piccoli appezzamenti di terreno, sistemati adeguatamente in modo da evitare ristagni idrici, di larghezza non superiore a metri 1,50 su cui sono stesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono disposti su file esponendo alla luce la parte meno arrossata, i melai sono protetti dall'eccessivo irraggiamento solare con apprestamenti di varia natura.

Le operazioni di arrossamento sono obbligatorie per entrambe le varietà.

Non sono ammessi trattamenti fitosanitari alle mele durante la fase di arrossamento.

Le operazioni di raccolta ed arrossamento devono concludersi entro il 15 dicembre.

Le mele raccolte devono presentarsi sane, indenni da attacchi parassitari, prive di residui antiparassitari come per legge e di sapori estranei.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» sono iscritti nell'apposito Elenco, attivato, tenuto e aggiornato da un apposito organismo di controllo, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia; questi è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, la sussistenza delle condizioni tecniche e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Qualora l'iniziativa di tenere un analogo Elenco sia già stata assunta, anche per altri scopi da un soggetto pubblico, l'organismo di controllo potrà avvalersi delle informazioni e delle risultanze dei relativi accertamenti in esso contenute.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Regolamento CEE 2081/1992, saranno comunque effettuati dall'organismo di controllo all'uopo designato.

Le strutture di condizionamento del prodotto devono risiedere operativamente nel territorio delimitato nell'art. 3 ed essere iscritte in altro apposito Elenco, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, secondo le stesse modalità di cui al primo comma.

Art. 6.

All'atto dell'immissione al consumo, il prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche:

Per la varietà «Annurca»:

forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;

dimensioni: 60 mm di diametro ed un peso di 100 g. a frutto (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco è ammesso un diametro di 55 mm ed un peso di 80 g. a frutto (valori minimi ammessi);

buccia: di medio spessore o spessa; di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 50-80% della superficie e con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra; nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una buccia di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 40-70% della superficie e con sovraccolore rosso sul 85-95% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra;

epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, mediamente rugginosa, in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, molto compatta, croccante, mediamente dolce-acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, di ottime qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni: ottima;

durezza al penetrometro (con puntale di 11 mm): alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi);

residuo refrattometrico: alla raccolta 11,5° Bx; all' immissione al consumo 12° Bx (valori minimi ammessi);

acidità titolabile: alla raccolta 9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,6 meq/100 ml di succo (valori minimi ammessi).

Per la varietà «Rossa del Sud»:

forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;

dimensioni: 60 mm di diametro ed un peso di 100 g a frutto (valori minimi ammessi);

buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie;

epidermide: liscia, cerosa, cori piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, con tracce di rugginosità, in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni: ottima;

durezza al penetrometro: (con puntale di 11 mm): alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi);

residuo refrattometrico: alla raccolta 12° Bx; all'inimissione al consumo 12,5° Bx (valori minimi);

acidità titolabile: alla raccolta 7,7 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,0 meq/100 ml di succo (valori minimi ammessi).

Art. 7.

L'immissione al consumo della «Melannurca Campana» deve avvenire solo con il logotipo di seguito descritto, in abbinamento inscindibile con la Indicazione Geografica Protetta e solo se il prodotto risulta confezionato nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo.

Il logotipo della «Melannurca Campana» (IGP) è il seguente: una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore e il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro è verde (e non chiude la mela); la mela è sormontata dal picciolo verde e da una foglia bianca bordata di verde; nel corpo della mela è riportata la sigla I.G.P. in nero. Il bordo esterno superiore del logotipo è di colore rosso ed internamente riporta la scritta «Melannurca Campana» in bianco; il bordo esterno inferiore è di colore bianco e, a seconda dei casi, riporta la dicitura varietale «Annurca» o «Rossa del Sud». I colori di riferimento sono: rosso pantone 485 C; verde pantone 348 C; per la scritta I.G.P.: Pantone, Process, Black C.

Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, in caratteri di stampa chiari, indelebili, delle medesime dimensioni e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, le seguenti indicazioni:

a) la dicitura «MELANNURCA CAMPANA», immediatamente seguita dall'indicazione varietale «ANNURCA» o «ROSSA DEL SUD».

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale, e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità alle norme mercelogiche vigenti.

I prodotti trasformati potranno utilizzare, nella designazione degli ingredienti il riferimento alla denominazione a patto che:

1) i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli dell'art. 6, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantità utilizzata della I.G.P. Melannurca Campana e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) l'elaborazione e/o trasformazione delle mele avvenga esclusivamente nella regione Campania;

4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi.

All'Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto, fine extra, superiore e similari.

È altresì vietato utilizzare nomi di varietà diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non siano stati tali da trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta.

01A2915

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
27 AP	G.T.B. S.r.l.	Fermo
29 AP	L'Orafo di Cataldi Fausto	Fermo (n. 1 punzone smarrito)
67 AP	Com Studio Linea - S.C.S. a R.L.	Fermo
88 AP	Feliziani Tiziana	Carassai
97 AP	Mancini Maurizio Orafo	Ascoli Piceno
107 AP	Oro Lele di Massucci Manuele	Monte Vidon Combatte
119 AP	Berdini Massimiliano	Fermo

01A3180

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Acquasanta Terme (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione n. 32 dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,1 punti percentuali l'incremento dell'aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001, che quindi inciderà nell'anno 2001 per complessivi 0,5 punti percentuali.

01A3321

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Campodarsego (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di stabilire in ulteriori 0,2 punti percentuali l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001.

2. Di dare atto che a seguito dell'incremento di cui al punto 1, l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 viene determinata nella misura dello 0,4%

01A3322

COMUNE DI CANTALUPA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cantalupa (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire nella misura dello 0,4% l'aliquota dell'addizionale IRPEF (aumentata dello 0,2% per l'anno 2001) di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con effetto dal 1° gennaio 2001.

01A3323

COMUNE DI CASSOLNOVO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cassolnovo (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione n. 11 del 28 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2001, all'IRPEF, l'addizionale comunale facoltativa di cui al decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

Di determinare in 0,2 punti percentuali l'aliquota facoltativa dell'addizionale per l'anno 2001.

01A3324

COMUNE DI CIMITILE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cimitile (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 5 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis), ha applicato l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 per cento.

01A3325

COMUNE DI CRESCENTINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Crescentino (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione n. 19 del 15 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di confermare per l'anno 2001 l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche come nel 2000, nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A3326

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pieve Porto Morone (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 28 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di applicare per l'anno 2001 l'aliquota della addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - nella misura dello 0,2%.

01A3327

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651071/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.